

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



Codice Criminale  
per gli Stati Estensi

Modena, 1855

Digitalizzazione a cura di: Davide Bodei

**CODICE CRIMINALE**

**E DI**

**PROCEDURA CRIMINALE**

**PER**

**GLI STATI ESTENSI**




# **CODICE CRIMINALE**

**E DI**

# **PROCEDURA CRIMINALE**

**PER**

**GLI STATI ESTENSI**



**MODENA**

Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali  
1855.

# **NOI FRANCESCO V.**

*PER LA GRAZIA DI DIO*

**DUCA DI MODENA**

**REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA**

**ARCIDUCA D' AUSTRIA**

**PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA**

*ECC. ECC. ECC.*

**L**a Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice Criminale pei Nostri Dominj, e della relativa Procedura, ha dato compimento al lavoro ad essa affidato, nel modo che secondo la Nostra **Mente** valga meglio a reprimere i delitti, ed a rendere più spedita, e regolare ad un tempo, l'amministrazione della punitiva giustizia.

Abbiamo, quindi, disposto che si proceda alla pubblicazione d'entrambi i Codici, e

che questi si pongano in attività col giorno 1° Maggio 1856; col quale prestabilito giorno resteranno abrogate le Leggi e le consuetudini che in materia penale si osservano attualmente nelle diverse parti dei Nostri Dominj.

Si mantengono, però, in vigore l'Editto 4 Gennajo 1854, e le altre Sovrane prescrizioni a cui l'Editto stesso si riferisce. Salvo che le penalità applicabili ai delitti contemplati nell'articolo 5 in relazione agli articoli 1, (lettere *a* e *b*) e 2 del suddetto, saranno non più quelle del cessato Codice Criminale, ma bensì quelle del presente; e che la capacità testimoniale degli agenti della Forza pubblica nei giudizj militari fin qui determinata dall'articolo 9 dell'altro correlativo Editto 15 Settembre 1849, dovrà d'ora in avanti dipendere dalle regole fissate nell'articolo 551 del presente Codice stesso.

Il Ministero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione di questo Nostro

Editto, da porsi in fronte al Codice Criminale come parte integrante e formante insieme coll'altro di Procedura un solo corpo di Leggi criminali.

*Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale*

*questo giorno 14 Dicembre 1855.*

**FRANCESCO**

**CODICE CRIMINALE**

---

# LIBRO PRIMO.

DEL DELITTO,  
DELLE PENE, E DEGLI EFFETTI DELLE MEDESIME,  
E  
REGOLE GENERALI SULLA LORO APPLICAZIONE.

---

## TITOLO PRIMO.

DEL DELITTO.

### ARTICOLO I.

**L**a commissione o l'ommissione di un' azione vietata o comandata dalla legge costituisce un delitto.

2. Chiunque, sia suddito, sia forestiere, commetterà un delitto nel territorio Estense sarà punito colle norme determinate in questo Codice.

3. Il suddito che commetterà fuori dello Stato un delitto contro il rispetto dovuto alla Religione, o contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole ed obbligazioni dello Stato medesimo, qualora rientri in questi Stati o sia consegnato da altro Governo, sarà giudicato e punito secondo le disposizioni di questo Codice.

4. Il suddito che commetterà un delitto fuori dello Stato, tanto contro un altro suddito, quanto contro un forestiere, ove rientri in questi Domini o sia consegnato da altro Governo, ed il delitto sia punibile con pena di lavori forzati od altra maggiore a termini di questo Codice, sarà giudicato e punito secondo le norme dal medesimo stabilite.

5. Il forestiere che, fuori di questi Stati, si renderà colpevole di un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole ed obbligazioni dello Stato medesimo, qualora vi entri o sia consegnato da altro Governo, sarà giudicato e punito secondo il presente Codice.

6. Le disposizioni dell' articolo precedente avranno pur luogo, se il forestiere commetterà un delitto fuori di questi Stati a danno di un suddito, qualora il delitto sia punibile con pena di lavori forzati od altra maggiore in conformità dell' articolo 4.

7. §. 1. L' azione penale nascente da delitti commessi fuori di questi Stati dal suddito o dal forestiere rimane estinta colla espiazione della pena subita all' estero.

§. 2. Se il reo non l' avrà espia o l' avrà espia soltanto in parte, ove entri in questi Stati o sia consegnato da altro Governo, sarà sottoposto a nuovo giudizio, ed in caso di condanna si computerà la pena che avrà scontata.

§. 3. Qualora le leggi dei due Stati portino una pena diversa sarà applicata la pena più mita, con che non sia mai minore del minimo dei lavori forzati.

§. 4. Nei casi degli articoli 4 e 6, potrà anche essere diminuita la pena dal presente Codice minacciata.

8. Le leggi di questo Codice non hanno luogo per quei delitti che formano oggetto speciale delle Leggi Militari.

9. Colle disposizioni contenute sotto questo Titolo non s' intende in verun modo derogato ai pubblici Trattati con Esteri Governi, nè alle solenni reciproche dichiarazioni equivalenti.

## TITOLO SECONDO.

### DELLE PENE.

10. Le pene sono

1. La morte;
2. L' ergastolo, o la galera, a vita;
3. L' ergastolo, o la galera, a tempo;
4. I lavori forzati;
5. La carcere;
6. L' esilio;
7. La multa.

11. La pena di morte si eseguirà col laccio sulle forche.

12. Il corpo del giustiziato rimarrà appeso al patibolo ed esposto al pubblico sguardo per sei ore continue.

13. L' esecuzione della pena di morte sarà fatta in luogo pubblico, in giorno non festivo.

14. Il Magistrato può ordinare espressamente nella sentenza che la predetta esecuzione si faccia nel luogo del commesso delitto, ove lo creda opportuno pel pubblico esempio.



15. §. 1. Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima della esecuzione, si erigerà il patibolo nel luogo già destinato, ed il carnefice vi affiggerà un cartello nel quale a grandi caratteri sarà scritto il nome, il cognome, il soprannome, se lo ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il delitto, e le sue qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza.

§. 2. Il cartello rimarrà affisso per tutto il giorno.

16. I condannati all'ergastolo verranno impiegati nei lavori prescritti dai regolamenti a profitto dello Stato, e colla catena ai piedi.

17. La durata dell'ergastolo a tempo non può essere minore di cinque anni, nè maggiore di venti; salvo il disposto dagli articoli 35 e 36, e salvo i casi ne' quali la legge espressamente prescrive una più lunga durata.

18. Le donne condannate all'ergastolo scontano la pena coi lavori forzati, salvo nel resto la durata e gli effetti dell'ergastolo.

19. Ogni persona dell'uno, e dell'altro sesso condannata alla pena dei lavori forzati è detenuta in una Casa di Forza ed impiegata nelle opere e colle condizioni determinate nei relativi regolamenti.

20. La durata di questa pena non è minore di tre anni, nè maggiore di venti; salvo il disposto dagli articoli 35 e 36.

21. Il condannato alla pena del carcere viene rinchiuso in una Casa di Detenzione ed impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti.

22. La durata della pena del carcere non è minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni; salvo il disposto dagli articoli 35 e 36, e salvo i casi nei quali la legge abbia diversamente disposto.

23. La multa non può essere minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire mille Italiane, eccettuati i casi nei quali sia diversamente disposto.

24. La multa che va unita alla carcere, e che non è pagata al terminare della detenzione, deve scontarsi in ragione di tre lire per giorno, purchè questo tempo non ecceda mai li sei mesi.

25. La multa imposta per se sola deve pagarsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato. Trascorso questo termine, e non essendo eseguito il pagamento, la multa viene nel modo, di cui sopra, immediatamente scontata.

26. Ove il carcerato per multa voglia liberarsi pagandola, viene imputata a diminuzione del suo debito la somma corrispondente ai giorni della prigionia sofferta.

27. §. 1. L'esilio consiste nell'allontanamento perpetuo del condannato da questi Stati.

§. 2. Questa pena è pronunziata contro i forestieri condannati all'ergastolo a tempo, od ai lavori forzati: essi vi soggiacciono tosto che hanno scontata la prima pena.

28. Se l'esiliato rientra in questi Stati, sarà punito colla carcere, e scontata questa pena, verrà nuovamente esiliato.

29. La pena dell'esilio può anche cumularsi colla condanna alla pena del carcere, qualora speciali circostanze lo richiedano.

30. In tutte le pene temporanee il giorno si calcola di ventiquattro ore, il mese di trenta giorni, e l'anno di trecento sessantacinque giorni.

31. La durata delle pene temporanee comincia dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

32. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni e degli interessi che possono essere dovuti alle parti danneggiate, e delle spese del giudizio.

33. Le sentenze portanti condanna a restituzioni, a rifazioni di danni ed interessi, ed a rifusione di spese verso la parte lesa, possono essere eseguite anche mediante l'arresto personale, giusta le regole prescritte dal Codice di Procedura Civile.

34. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine di sua condanna a motivo di non avere risarciti i danni ed interessi alla parte lesa, salva sempre l'azione pel loro pagamento a termini di legge.

35. Il reo di più delitti minacciati di pene afflittive temporarie, i quali concorrano come oggetto principale nello stesso giudizio criminale, sarà condannato nella più grave colle seguenti norme.

36. §. 1. Nel concorso di più pene della medesima specie, la durata del tempo penale potrà estendersi

- a) nell'ergastolo fino agli anni venticinque;
- b) nei lavori forzati fino agli anni venticinque;
- c) nella carcere fino agli anni otto.

§. 2. Nel concorso di più pene di specie diversa, le pene minori accrescono la durata della

maggiore, che per altro anche in questo caso non potrà oltrepassare i limiti fissati nel precedente paragrafo primo. Per l'oggetto di questa disposizione un giorno di ergastolo, due di lavori forzati, tre di carcere equivalgono fra di loro.

§. 3. La pena del carcere non concorrerà ad aumentare quella dell'ergastolo o dei lavori forzati, quando secondo il computo suddetto non arrivi a costituirne la durata di sei mesi almeno.

37. §. 1. Se dopo una sentenza di condanna scopresi altro delitto del condannato commesso prima della sentenza medesima, egli verrà di nuovo giudicato e punito, qualora soltanto il nuovo delitto possa portare una pena maggiore per grado o per estensione.

§. 2. In questo caso cessa l'effetto della prima condanna colla seconda sentenza, nella quale si ha riguardo anche al precedente delitto a termini dell'articolo 36.

38. Chiunque dopo una prima condanna sarà per un fatto posteriore alla medesima condannato ad altra pena, se questa sarà più grave per grado, la sconterà immediatamente, e così prima di terminare la precedente; se sarà men grave, la sconterà al terminare della prima.

39. Le sentenze di condanna alla pena di morte e dell'ergastolo a vita saranno stampate per intero; le sentenze di condanna all'ergastolo a tempo, ed ai lavori forzati saranno stampate per estratto.

40. Saranno quindi affisse nelle Città in cui furono proferite, nel capo luogo del Comune in cui fu commesso il delitto, e nel luogo dell'esecuzione.

41. La sentenza contumaciale sarà inoltre pubblicata per estratto a suon di tromba da un Usciere a ciò destinato nella sentenza medesima, tre giorni dopo che fu proferita; tale pubblicazione si farà alla porta esteriore del Tribunale che avrà giudicato, ed a quella del palazzo del Comune, e dall'Usciere ne sarà fatto il processo verbale.

### TITOLO TERZO.

#### DEGLI EFFETTI DELLE PENE.

42. La condanna alla pena di morte e dell'ergastolo a vita trae seco la morte civile per tutti gli effetti portati dal Codice Civile.

43. §. 1. Le condanne proferite in giudizio contraddittorio non producono la morte civile se non che dal giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato.

§. 2. Le condanne proferite in contumacia non la producono se non che cinque anni dopo il giorno in cui la sentenza fu pubblicata a termini dell'articolo 41.

44. §. 1. Durante i detti cinque anni i condannati in contumacia come sopra saranno privi dei diritti civili fino a che si presentino in giudizio o siano arrestati nel corso di questo termine.

§. 2. Le loro sostanze e ragioni saranno amministrate e tutelate come quelle degli assenti.

45. Allorchè, entro i cinque anni di cui sopra, il condannato in contumacia si presenterà volontariamente o sarà arrestato, la sentenza di condanna rimarrà annullata di pien diritto; l'accusato sarà

riposto nel possesso de' suoi beni, e giudicato di nuovo. Se colla nuova sentenza sarà condannato alla stessa pena, o ad una pena diversa che importi egualmente la morte civile, questa non sarà incorsa che dal giorno in cui la seconda sentenza sarà passata in giudicato.

46. Non presentandosi o non essendo arrestato il condannato in contumacia entro i cinque anni, se verrà assoluto dalla nuova sentenza, o sarà condannato ad una pena che non tragga seco la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma staranno fermi gli effetti della morte civile per l'intervallo di tempo trascorso dalla scadenza dei cinque anni sino al giorno della sua comparsa.

47. Il condannato che non si presenterà o non sarà arrestato, e verrà a morte prima della scadenza dei cinque anni, si reputerà morto nella integrità de' suoi diritti, e la sentenza contumaciale sarà annullata di pien diritto senza pregiudizio per altro dell'azione della parte civile, che non potrà essere promossa contro gli eredi del condannato se non che civilmente.

48. Ogni condannato all'ergastolo a tempo o ai lavori forzati sarà in istato di tutela durante la pena: e qualora abbia o gli pervengano beni, gli sarà nominato un tutore nelle forme prescritte dal Codice Civile per gl'interdetti.

49. Ad ogni condanna va unita la confiscazione delle cose che o sono il prodotto del delitto, o servirono, od erano destinate a commetterlo, ogni qualvolta la proprietà appartenga al condannato.

50. Quando si tratti di cose, di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso o la delazione, queste saranno confiscate anche in caso d'assoluzione, ed eziandio se non appartengano alla persona giudicata.

51. §. 1. Le sentenze che pronunziano condanna a multe, a restituzioni, a risarcimento di danni ed interessi ed a rifazione di spese produrranno ipoteca giudiziale.

§. 2. Se il patrimonio del condannato sarà insufficiente all'intero pagamento, il debito risultante da condanna a restituzione, ai danni ed interessi, sarà pagato con preferenza alla multa ed alle spese.

52. §. 1. L'iscrizione fatta dal Ministro delle Finanze per la conservazione dell'ipoteca giudiziale, gioverà anche a quelli a cui sono dovute le restituzioni, i danni e gl'interessi, entro però i limiti della somma enunziata nella nota dell'iscrizione.

§. 2. Anche gl'interessati potranno fare l'iscrizione di cui sopra per garantire i proprj diritti.

## TITOLO QUARTO.

### DELLA GRADUAZIONE DELLE PENE.

53. §. 1. A parità di durata si considera maggiore la pena dell'ergastolo che quella dei lavori forzati: e quella dei lavori forzati che l'altra della carcere.

§. 2. Quando la legge ordina in termini generali che sia applicata una pena superiore di uno o due gradi ad un'altra, si osservano le graduazioni seguenti:

§. 3. Nella pena della carcere,  
da tre a sei mesi;

### *Tit. IV. Della graduazione delle pene.* 13

da sei mesi ad un anno;

da uno a tre anni;

da tre a cinque anni;

Ed in via speciale, come nell'articolo 36, da cinque ad otto anni.

§. 4. Nella pena dei lavori forzati,

da anni tre a cinque;

da anni cinque a sette;

da anni sette a dieci;

da anni dieci a quindici;

da anni quindici a venti;

Ed in via speciale, come nell'articolo 36, da anni venti a venticinque.

§. 5. Nella pena dell'ergastolo a tempo,

da anni cinque a sette;

da anni sette a dieci;

da anni dieci a quindici;

da anni quindici a venti;

da anni venti a venticinque.

§. 6. Quando si dovesse passare da una pena ad altra di qualità superiore si osserva la graduazione seguente:

Carcere da tre a sei mesi;

Carcere da sei mesi ad un anno;

Carcere da uno a tre anni;

Carcere da tre a cinque anni;

Lavori forzati da cinque a sette anni;

Lavori forzati da sette a dieci anni;

Lavori forzati da dieci a quindici anni;

Lavori forzati da quindici a venti anni;

Ergastolo da quindici a venti anni;

Ergastolo da venti a venticinque anni.

§. 7. Non si potrà mai passare alla pena di morte nè a quella dell'ergastolo a vita, qualora la legge non l'ordini espressamente.

54. §. 1. Quando la legge ordina in termini generali che sia applicata una pena inferiore ad un'altra di uno o due gradi, si osserva la graduazione seguente:

Morte, semplice, od esemplare;  
 Ergastolo a vita;  
 Ergastolo da venti a quindici anni;  
 Ergastolo da quindici a dieci anni;  
 Ergastolo da dieci a sette anni;  
 Ergastolo da sette a cinque anni;  
 Lavori forzati da sette a cinque anni;  
 Lavori forzati da cinque a tre anni;  
 Carcere da cinque a tre anni;  
 Carcere da tre anni ad uno;  
 Carcere da un anno a sei mesi;  
 Carcere da sei mesi a tre.

§. 2. Quando la pena, che debba essere diminuita di uno o due gradi, fosse quella dei lavori forzati o della carcere, si osserva la seguente graduazione:

da anni venti a quindici;  
 da anni quindici a dieci;  
 da anni dieci a sette;  
 da anni sette a cinque;  
 da anni cinque a tre;  
 Carcere da cinque a tre anni;  
 Carcere da tre anni ad uno;  
 Carcere da un anno a sei mesi;  
 Carcere da sei mesi a tre.

## TITOLO QUINTO.

DELL' INFLUENZA DELLO STATO DI MENTE,  
 E DELL' ETÀ DELLA PERSONA INCOLPATA  
 NELL' APPLICAZIONE E DURATA DELLA PENA.

55. Non vi ha delitto,

§. 1. Se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione:

§. 2. Se vi fu spinto da una forza esterna alla quale non potè resistere.

56. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscano a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici potranno punire l'imputato col carcere secondo le circostanze.

57. I fanciulli che non hanno compiuto l'anno decimo non sono imputabili criminalmente.

58. §. 1. Il minore di anni quattordici, ma che abbia compiuto l'anno decimo, se ha agito senza discernimento non soggiace a pena alcuna; però i Giudici ordineranno che sia consegnato a' suoi parenti facendo loro promettere di bene educarlo e di invigilare sulla sua condotta.

§. 2. Ciò non ostante sarà in facoltà dei Giudici, se così esigono le circostanze, di ordinare che il minore sia custodito in una delle Case di correzione per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui, e la natura del delitto, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

59. §. 1. Qualora risulterà che il minore degli anni quattordici ha agito con discernimento, sarà punito nel modo seguente.

§. 2. Se il delitto sarebbe punito colla pena di morte o dell'ergastolo a vita, sarà punito colla casa di correzione per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci:

§. 3. Se il delitto sarebbe punito colla pena dell'ergastolo a tempo, sarà punito con quello della casa di correzione per un tempo non minore di due, nè maggiore di sette anni:

§. 4. Se il delitto sarebbe punito colla pena dei lavori forzati, sarà punito colla casa di correzione per un tempo che non sarà minore di un anno, nè maggiore di cinque:

§. 5. Se si tratterà d'altra pena avrà luogo la disposizione dell'articolo 58 §. 2.

60. §. 1. Il maggiore degli anni quattordici e minore delli diciotto sarà punito nel modo seguente.

§. 2. Se fosse incorso nella pena di morte, sarà condannato al massimo dei lavori forzati:

§. 3. Se fosse incorso nella pena dell'ergastolo a vita, o a tempo, sarà condannato ai lavori forzati dalli tre alli cinque anni:

§. 4. Se fosse incorso nella pena dei lavori forzati sarà condannato alla pena del carcere da sei mesi a tre anni:

§. 5. Se fosse incorso nella pena del carcere sarà condannato alla stessa pena diminuita della metà o di due terzi nella durata.

§. 6. Eguale diminuzione avrà luogo qualora il maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto fosse incorso in una multa.

61. §. 1. Un reo maggiore d'anni diciotto e minore di ventuno sarà punito colla pena inferiore d'un grado a quella nella quale fosse incorso pel commesso delitto.

§. 2. I delitti però contemplati negli articoli 102, 103, 104, 114, 115, 117, 122, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, non che quello di stupro violento accompagnato da omicidio, saranno puniti colla pena ordinaria.

§. 3. Il delinquente che ha compiuto l'anno ventunesimo al tempo del commesso delitto sarà punito colla pena ordinaria.

62. I sordo-muti che non hanno compiuto l'anno decimo quarto sono paragonati ai fanciulli che non hanno compiuto l'anno decimo.

63. §. 1. Quando un delitto è stato commesso da un sordo-muto di qualunque età superiore agli anni quattordici, il Giudice dichiara se l'agente operò con discernimento, o senza discernimento.

§. 2. Se il sordo-muto operò senza discernimento, è paragonato ai fanciulli che non hanno compiuto l'anno decimo.

§. 3. Se il sordo-muto operò con discernimento, ma non ha compiuto l'anno decimottavo, è parificato ai minori che hanno compiuto l'anno decimo, ma non il decimoquarto.

§. 4. Se il sordo-muto operò con discernimento, ed è in età maggiore, incorre nelle medesime pene cui sono soggetti i minori che hanno compiuto l'anno decimo quarto e non il decimo ottavo.

64. Il reo che ha compiuto gli anni settanta al tempo in cui deve essere pronunziata la sentenza,

e che dovrebbe essere condannato all'ergastolo od ai lavori forzati, sarà condannato alla pena del carcere a vita o a tempo, secondo la durata della pena che gli è commutata.

65. Il condannato alla pena dell'ergastolo e dei lavori forzati, compiuto che abbia l'anno settantesimo, verrà tradotto in carcere per tutto quel tempo che gli rimane a scontare la pena.

## TITOLO SESTO.

### DEL TENTATIVO DI DELITTO.

66. È punibile qualunque tentativo di delitto che sia stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto, altro che per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà dell'autore.

67. §. 1. Quando il colpevole di tentativo arriva ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte a mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena di un grado immediatamente inferiore a quella del delitto consummato.

§. 2. Questo tentativo si considera come delitto mancato.

68. §. 1. Se poi gli atti d'esecuzione sono di tale natura che all'autore del tentativo rimanga ancora qualche altro atto per giungere alla consummazione del delitto, egli sarà punito colla pena inferiore di due gradi a quella del delitto consummato.

§. 2. Questo tentativo si considera come delitto tentato.

96. §. 1. Il mandante sarà punito come reo di

## T.VII. Degli agenti principali, e de' complici 19

delitto mancato o tentato, secondo le disposizioni contenute nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

§. 2. Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà ciò non ostante punito come reo di delitto tentato.

70. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

71. Se il tentativo è stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito quando costituisca di per se solo uno speciale delitto.

## TITOLO SETTIMO.

### DEGLI AGENTI PRINCIPALI, E DEI COMPLICI.

72. Sono agenti principali

1. Coloro che hanno dato mandato per commettere un delitto;

2. Coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con artifizj, con abuso di potere o di autorità, hanno indotto a commettere il delitto;

3. Coloro i quali concorrono immediatamente coll'opera loro all'esecuzione del delitto, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce prestano ajuto a consummarlo.

73. Sono complici

1. Coloro che instigano o danno le istruzioni e le direzioni per commettere un delitto;

2. Coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo per l' esecuzione del delitto, sapendo l' uso che si destinava di farne;

3. Coloro che, senza l' immediato concorso all' esecuzione del delitto, ne hanno scientemente ajutato od assistito l' autore o gli autori nei fatti che lo hanno preparato o facilitato, od in quelli che lo hanno consummato.

74. §. 1. Gli agenti principali sono puniti come gli autori del delitto.

§. 2. I complici sono puniti come gli autori del delitto, quando la loro cooperazione sia tale che senza di essa non sarebbe stato verisimilmente commesso.

§. 3. Negli altri casi la pena dei complici sarà di uno o due gradi inferiore a quella che è dovuta all' autore principale, giusta la più o meno lontana influenza del fatto che costituisce la complicità.

75. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono valutate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel delitto medesimo.

## TITOLO OTTAVO.

### DEI RECIDIVI.

76. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto consummato, mancato o tentato, o come agente, o come complice, ne commette un nuovo e della medesima specie, è recidivo.

77. Sono considerati delitti della medesima specie

1. Il furto, la falsità quando ha causa nel guadagno, l' usura, la truffa, la grassazione, la rapina e l' estorsione.

2. La falsificazione delle monete e quella delle cartelle di credito contro lo Stato.

3. La lesione corporale premeditata, o in rissa, e l' omicidio.

4. L' infanticidio ed il procurato aborto.

5. I delitti di carne.

6. L' incendio doloso, la sommersione, il danno dato per ingiuria, o per cagione d' interesse o di vendetta.

7. La resistenza all' autorità, la violenza pubblica e la sollevazione.

8. I delitti proprj degl' impiegati o dei pubblici ufficiali, quando siano stati commessi per motivo di guadagno o d' altro interesse personale.

9. I delitti contro il servizio commessi per interesse.

78. §. 1. Il recidivo sarà punito col doppio della pena incorsa pel suo delitto.

§. 2. Qualora il doppio di detta pena superasse il massimo stabilito nell' art. 36 §. 1. sarà applicata la pena del grado immediatamente superiore.

79. Non sarà però applicata al recidivo la pena di morte se non nel caso in cui il nuovo delitto importasse l' ergastolo a vita, e sia stato commesso nel tempo e nel luogo di espiazione del delitto precedente.

80. In fatto di recidiva si ha per condannato colui contro il quale la sentenza di condanna è



stata pronunciata in questi Stati, od in paese estero, ed è passata in giudicato.

81. Le pene imposte ai recidivi hanno luogo anche nel caso di grazia e di prescrizione.

82. Le norme fissate nell' art. 78 si applicano anche nel caso di una seconda od ulteriore recidiva.

83. La nuova pena pei recidivi, nel caso che non abbiano ancora scontata la prima, ha luogo immediatamente se maggiore per grado, posteriormente se minore.

## TITOLO NONO.

### DELL' ESTINZIONE DELLA PENA, E DELL' AZIONE PENALE.

84. La pena e l' azione penale si estinguono

1. Colla morte del reo;
2. Coll' espiatione della pena;
3. Colla prescrizione;
4. Colla grazia del Sovrano.

85. La morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, estingue la pena e l' azione penale, salvo il caso dell' articolo 15.

86. La morte del reo non pregiudica all' azione civile sopra i di lui beni e contro gli eredi di lui per la riparazione del danno cui avrà dato causa il delitto.

87. §. 1. Avrà luogo anche l' esecuzione sui beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, e delle spese di giustizia, nei casi seguenti;

§. 2. Se, trattandosi di sentenza in contumacia, questa sia stata intimata alla forma dell' articolo 41 prima della morte del condannato;

§. 3. Se, trattandosi di sentenza proferita in contraddittorio, essa sia passata in giudicato prima della morte del condannato medesimo.

88. §. 1. La pena, e l' azione penale nascente da delitti punibili colla pena di morte, o coll' ergastolo a vita, si prescrivono col decorso di trent' anni.

§. 2. Non si dà per altro prescrizione nei delitti di lesa Maestà, in quelli di parricidio, infanticidio, fratricidio, uxoricidio, veneficio e stupro violento accompagnato da omicidio, non che negli altri menzionati negli articoli 102, 103, 104.

89. La pena e l' azione penale derivante da delitti punibili coll' ergastolo a tempo si prescrivono col decorso di vent' anni.

90. La pena e l' azione penale derivante da delitti punibili coi lavori forzati si prescrivono col decorso di quindici anni

91. Se il delitto è punibile colla carcere, la pena e l' azione penale si prescrivono col decorso di dieci anni.

92. §. 1. Se il delitto è punibile con multa, l' azione penale si prescrive col decorso di due anni.

§. 2. Si eccettua il delitto di usura e di altri contratti illeciti, pel quale avrà luogo soltanto la prescrizione di anni trenta.

93. Le azioni e le pene derivanti da delitti di persecuzione puramente privata si prescrivono col decorso di un anno.

94. Il tempo della prescrizione comincia a decor-

rere dal giorno del commesso delitto, e se questo fu continuato incomincia a decorrere da quello in cui cessò la continuazione.

95. Nei delitti tentati, il tempo della prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui fu compiuto l'ultimo atto.

96. Quando il procedimento per un delitto non può instruirsi e proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile sul medesimo oggetto, non corre la prescrizione se non se dopo il giudizio definitivo della causa civile.

97. L'azione civile nascente da delitto rimane prescritta coll'azione penale, qualora sia intentata unitamente alla medesima dalla parte civile; altrimenti si prescrive colle norme delle leggi civili.

98. Le condanne civili pronunciate da qualunque Giudice, e divenute irrevocabili, si prescrivono colle regole del Codice Civile.

99. Non corre la prescrizione, se vi fu condanna anche contumaciale, pei delitti punibili con pena maggiore di un anno di carcere; e in caso diverso il tempo a prescrivere comincerà col giorno in che è proferita la sentenza.

100. Le disposizioni di questo Titolo non derogano alle Leggi particolari relative alle prescrizioni delle azioni che hanno luogo per certi determinati delitti.

101. Se la pena e l'azione penale si estingue colla grazia del Sovrano, rimane intatta l'azione civile per le riparazioni del danno derivato dal delitto e per la riscossione delle spese di giustizia, qualora rispetto a queste ultime non sia stato altrimenti dichiarato nel Rescritto.

## LIBRO SECONDO.

### DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE.

---

#### TITOLO PRIMO.

##### DEI DELITTI CONTRO ALLA RELIGIONE.

102. Chiunque ardirà conculcare, manomettere o disperdere le Ostie consacrate, o in altro modo sacrilego oltraggiare in via di fatto le Specie Sagramentali sarà punito di morte.

103. La stessa pena s'incorrerà anche quando la conculcazione, manomissione o dispersione avvenisse per occasione di furto dei vasi sacri.

104. La bestemmia ereticale proferita con piena cognizione di causa e deliberazione d'animo, sarà punita coi lavori forzati a tempo non mai minore di cinque anni.

105. Ma quando la bestemmia fosse proferita in impeto di collera, la pena sarà di carcere non minore di sei mesi.

106. §. 1. Se la bestemmia ereticale fosse consegnata in qualche stampa o scritto cui venisse data pubblicità, si applicherà il massimo della pena dei lavori forzati.

§. 2. Chi avrà dolosamente cooperato alla pubblicazione, sarà tenuto di complicità.

107. Gli oltraggi con vie di fatto, e in disprezzo della Religione commessi contro le sacre reliquie o sacre immagini o vasi sacri in luogo sacro, ovvero anche in luogo non sacro, ma nell'atto istesso di qualche funzione pubblica, saranno puniti colla pena dei lavori forzati non mai minore di cinque anni.

108. Se gli oltraggi di che nell'articolo precedente, saranno commessi in altri luoghi pubblici, ma non nel tempo di sacre funzioni, la pena sarà del carcere non mai minore di un anno.

109. La turbativa dolosa delle sacre funzioni, tanto nei luoghi destinati al divin culto, quanto in occasione di pubbliche processioni od esteriori solennità, sarà punita colla pena dei lavori forzati, ovvero col carcere secondo le circostanze.

110. §. 1. Gl'insulti e gli oltraggi fatti ai Sacerdoti od altri sacri Ministri impegnati nell'attuale celebrazione delle sacre funzioni saranno puniti coi lavori forzati della durata non mai minore di anni sette.

§. 2. Gl'insulti e gli oltraggi fatti alle dette persone fuori dell'attuale celebrazione di sacre funzioni, ma in luogo sacro, saranno puniti coi lavori forzati, o colla carcere secondo le circostanze non mai minore di sei mesi.

§. 3. Gl'insulti e gli oltraggi di che sopra fatti in luogo non sacro, saranno puniti col carcere; e se fatti in odio del carattere ecclesiastico la pena potrà estendersi ai lavori forzati.

111. §. 1. Le percosse e le ferite ai Sacerdoti od altri sacri Ministri nell'attuale celebrazione delle sacre funzioni, saranno punite coi lavori forzati, ov-

vero anche coll'ergastolo a tempo, secondo la gravità delle circostanze.

§. 2. Se gli offesi non erano in attuale celebrazione di sacre funzioni, non sarà mai applicato il minimo della rispettiva pena ordinaria. E questa sarà aumentata di un grado, se il delitto fu commesso in odio del carattere ecclesiastico.

§. 3. Se nel caso contemplato nel §. 1. il fatto delittuoso sarà portato fino all'omicidio, la pena sarà di morte.

112. §. 1. Qualunque insegnamento di dottrine contrarie alla Religione, diretto a pervertire i fedeli che la professano, sarà punito coi lavori forzati per tempo non mai minore di sette anni, ed anche coll'ergastolo secondo le circostanze.

§. 2. Se però il colpevole avrà agito per mera imprudenza, e senza determinato proposito di offendere la Religione, la pena sarà ridotta al carcere da sei mesi ad un anno.

113. Qualunque altro atto o fatto doloso distinto dalle specie contemplate nei precedenti articoli, che per sua natura sia atto a generare pubblico scandalo o perturbazione in materia di Religione, sarà punito col carcere da uno a tre anni.

## TITOLO SECONDO.

### DEI DELITTI DI LESA MAESTÀ E DI ALTO TRADIMENTO.

114. Qualunque tentativo contro la sacra Persona e la vita del Sovrano Regnante costituisce il delitto di lesa Maestà, e si punisce colla morte esemplare, come nel parricidio, e colla confisca dei beni,

meno la quota legittima dalla legge civile assegnata ai discendenti od ascendenti, e salvi i congrui alimenti alla moglie del condannato.

115. Il tentativo commesso contro qualunque altro dei Membri della Casa Regnante si punisce colla morte.

116. Vi è tentativo ogniqualvolta sarà stato commesso o incominciato un atto prossimo alla esecuzione dei delitti indicati nei due precedenti articoli.

117. La congiura diretta contro il supremo potere del Sovrano Regnante, e l'ordine di successione al Trono, sia che i concerti abbiano luogo fra persone dimoranti nello Stato, sia che avvengano in dipendenza di trame ordite all'estero, si punisce colla morte e colla confisca come sopra.

118. Vi è congiura quando fra più persone si è concertata l'esecuzione del delitto di cui sopra, e si sono combinati i mezzi preparatorj per l'esecuzione stessa.

119. §. 1. La cospirazione è punita colla pena dell'ergastolo a vita.

§. 2. Ma se la cospirazione verte sull'uccisione del Sovrano o di alcun Individuo della Casa Regnante, o sulla loro prigionia, o sull'assassinio di qualche Autorità pubblica in odio del Sovrano o del suo Governo, la pena sarà della morte.

120. Vi è cospirazione quando, premesso il concerto di cui sopra, restano tuttavia a concordarsi i mezzi di esecuzione.

121. Se la congiura o la cospirazione sarà bensì progettata, ma non conclusa od accettata, l'autore o gli autori del progetto di quelle saranno puniti coll'ergastolo non minore di dieci anni.

122. Chiunque promuoverà sollevazioni o attruppamenti contro l'Autorità Sovrana all'oggetto di sconvolgere l'ordine dello Stato, sarà punito di morte.

123. La pena stessa incontrerà chiunque formerà bande armate per fare resistenza alla forza pubblica impegnata ad impedire i tentativi di tale delitto.

124. Coloro che, conoscendo lo scopo delle sollevazioni, attruppamenti o bande di cui sopra, di libera volontà somministreranno o procureranno vettovalie, munizioni od altri mezzi atti a commettere il delitto, saranno puniti coll'ergastolo a vita.

125. Coloro che, senza essere promotori delle sollevazioni, attruppamenti o bande surriferite, o senza esercitarvi comando o funzioni, vi si associeranno ed avranno parte nel delitto, saranno puniti coll'ergastolo a vita.

126. Saranno esenti da pena pel solo fatto di associazione alle sollevazioni, attruppamenti o bande coloro, i quali senza esserne capi o promotori si scioglieranno prima d'un'intimazione qualunque delle Autorità civili, militari o politiche.

127. Andranno pure esenti da pena i non capi o promotori, se dopo l'intimazione di che sopra, coopereranno all'effettiva consegna dei capi o promotori medesimi.

128. Nei predetti due casi l'esenzione dalla pena non s'intenderà estesa ai delitti che gli associati od attruppati avessero particolarmente commessi.

129. È delitto di alto tradimento

1. Qualunque occupazione fattasi per qualsiasi modo di luoghi fortificati.

2. La rivelazione proditoria di piani militari, o di segreti di Stato.

3. La subornazione della forza militare dipendente dal legittimo Governo.

4. Il reclutamento di sudditi per servire all'estero sotto bandiera nemica.

5. L'intelligenza mantenuta con qualunque estero Governo in ostilità col legittimo Sovrano al fine di cooperare alle intenzioni nemiche.

6. Qualsiasi degli attentati della natura dei preindicati, quando sia diretto verso qualunque Potenza Estera alleata del legittimo Principe, e per un fine implicante anche la sicurezza di quest'ultimo.

130. I promotori e i capi nei delitti menzionati nel precedente articolo saranno puniti coll'ergastolo dai venti anni a vita, e coloro che avranno presa parte nei delitti medesimi, senza previo concerto coi detti promotori e capi, saranno puniti coi lavori forzati dai dieci ai venti anni.

131. §. 1. La ricettazione dolosa, dopo il fatto, di un reo di lesa maestà o di alto tradimento, sarà punita coi lavori forzati da dieci a venti anni, quando il delitto commesso dalla persona occultata sia punibile con pena di morte.

§. 2. La ricettazione medesima sarà punita coi lavori forzati da sette a dieci anni, quando il delitto del reo occultato sia punibile con pena inferiore alla morte.

§. 3. Sono eccettuate dalle disposizioni dei precedenti due paragrafi le persone menzionate nell'articolo 134, ogni qual volta la ricettazione non assuma la natura di complicità.

132. L'attentato per resistere alla cattura intrapresa dalla forza pubblica degl'imputati di uno dei delitti espressi in questo Titolo, o per esimerli dall'arresto o detenzione, sarà punito coll'ergastolo da cinque a sette anni, se i colpevoli sono scienti della causa per cui si procede all'arresto od è seguita la cattura; se non ne sono scienti, coi lavori forzati o colla carcere secondo le circostanze, non però mai minore di un anno di carcere, nè maggiore di cinque anni di lavori forzati.

133. Chiunque acquisterà conoscenza diretta di uno dei delitti menzionati in questo stesso Titolo è obbligato di darne avviso, al più tardi entro quarantotto ore, al Governo od alla Polizia locale, sotto pena dei lavori forzati.

134. Il padre, la madre, i figli, il conjuge, il fratello e la sorella, l'affine negli stessi gradi, lo zio e il nipote, non sono obbligati a rivelare la persona colla quale sono legati in vincolo di parentela.

135. Ogni danno che direttamente o indirettamente verrà allo Stato ed ai sudditi pei delitti menzionati in questo Titolo dovrà essere rifatto da chi ebbe parte nei delitti medesimi, e ciò sul proprio patrimonio.

### TITOLO TERZO.

#### DELLE SOCIETÀ SEGRETE.

136. §. 1. Tutte le società segrete sotto qualunque denominazione, o senza nome determinato, sono ritenute aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il Sovrano ed il sovvertimento dell'ordine pubblico nello Stato.

§. 2. I socj saranno puniti colla pena dell'ergastolo da venti anni a vita.

§. 3. Coloro che fossero sedotti ad unirsi e si unissero di fatto in società, se costituiti in età minore, saranno puniti coi lavori forzati da cinque a dieci anni. Se maggiori di età, saranno puniti colla pena di che nel paragrafo secondo.

§. 4. Chi sedurrà altri colla persuasione ad ascrivere nelle società segrete sarà punito coll'ergastolo a vita.

137. §. 1. Saranno condannati alla pena dell'ergastolo da venti anni a vita quelli, che, non essendo socj, ritengono presso di se emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirle fra i settarj o a prezzo o gratuitamente.

§. 2. Se fossero altresì socj, la pena sarà dell'ergastolo a vita.

§. 3. Non si potrà far commercio di simili cose, anche fra quelli che non fossero socj, sotto pena dei lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. 4. Niuno potrà ritenere anche una sola copia, sia a stampa, sia in manoscritto, di dette cose sotto pena di sei mesi di carcere.

138. Saranno soggetti alla pena dell'ergastolo a vita,

§. 1. Coloro che, avendo appartenuto ad una società segreta, dopo essere stati puniti o graziati ritornano a farne parte;

§. 2. Coloro che, in unione di uno o più individui, trattano di affari appartenenti alla società, o tengono corrispondenza con lettere relative tanto

nello Stato, quanto all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali.

139. Sono puniti di morte coloro che fondano o ripristinano qualche società segreta.

140. §. 1. Sono puniti di morte coloro che obbligano alcuno ad aggregarsi alle società segrete.

§. 2. Sono parimente puniti di morte coloro che per ispirito di società danno od accettano mandato anche gratuito per uccidere, sebbene il delitto non abbia effetto.

§. 3. Se il mandato non fosse ad uccidere, ma ad offendere con vie di fatto, la pena sarà dei lavori forzati non mai minore di cinque anni, che, secondo le circostanze, potrà anche estendersi al massimo, ancorchè il delitto non abbia avuto effetto.

§. 4. Qualora l'omicidio non fosse effettuato per volontà o pentimento del mandante, la pena sarà pel mandante dei lavori forzati da sette a dieci anni: se per volontà o pentimento del mandatario, la pena sarà pel mandatario di detti lavori da tre a cinque anni.

§. 5. Quando le offese di che nel precedente §. 3. non fossero effettuate per volontà o pentimento del mandante, la pena sarà pel mandante di carcere da due a quattro anni; se per volontà o pentimento del mandatario, la pena sarà pel mandatario di carcere da uno a due anni.

**TITOLO QUARTO.****DEGLI SCRITTI, DEI DISCORSI E DEI FATTI INGIURIOSI  
CONTRO IL SOVRANO ED IL SUO GOVERNO.**

141. §. 1. Chiunque con discorsi tenuti in unione di popolo, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti o di stampe, provocherà direttamente gli abitanti di questi Stati a commettere alcuno dei delitti di che nei precedenti Titoli II e III, sarà punito colla pena del delitto che ne sarà derivato.

§. 2. Ogniqualvolta però tali provocazioni non abbiano avuto alcuno effetto, la pena sarà della carcere. E sarà dell'ergastolo non mai minore di anni dieci, se eccitossi direttamente ad aperta ribellione od attentato contro al Sovrano o alla sua Reale Famiglia.

142. Chiunque, per solo disprezzo, infrangerà o deformerà stemmi, statue o immagini del Sovrano o delle Persone della Casa Regnante, posti in luoghi pubblici per ordine o con approvazione del Governo, sarà punito colla carcere non minore di tre anni, od anche coi lavori forzati sino a cinque anni, secondo i casi.

143. Chiunque con pubblici discorsi, scritti o stampe tendesse ad ispirare sentimenti tali da produrre avversione alla forma del Governo, sarà punito con tre anni di carcere.

144. Se i delitti menzionati nei precedenti tre articoli saranno commessi da persone costituite in carica, od in qualsivoglia pubblico uffizio, le pene di che sopra saranno aumentate secondo la gravità delle circostanze.

**TITOLO QUINTO.****DELL'ABUSO DEL POTERE D'UFFIZIO.**

145. Qualunque Magistrato avente giurisdizione pronuncierà dolosamente contro la legge decisioni in cause civili, criminali od amministrative, sarà punito colla pena del carcere da due a cinque anni.

146. Ogni Magistrato o pubblico impiegato che all'oggetto di favoreggiare sì l'interesse proprio, come quello di qualunque altra persona, abuserà del potere che gli viene dall'uffizio, sarà punito col carcere da due a tre anni.

147. Ogni Magistrato od impiegato pubblico, agente od incaricato del Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di alcuno, per soddisfare una passione o un interesse privato, sarà punito con una pena non mai minore di un anno di carcere estendibile sino a cinque anni.

148. Le persone indicate nel precedente articolo, qualora giustificino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, sono esenti da pena, la quale in questo caso verrà inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

149. Il risarcimento dei danni e degl'interessi dovuto per causa dei delitti indicati nell'articolo 147 sarà regolato avuto riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze, ed al pregiudizio sofferto.

150. Se alcuno dei delitti, di cui nel succitato articolo 147, sia stato commesso mediante falsità in

iscritto di un ordine dell' autorità superiore o di un pubblico ufficiale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, saranno puniti coll' ergastolo a tempo.

151. Allorchè un funzionario pubblico, un agente od un incaricato del Governo, o della Polizia, un esecutore dei mandati di giustizia o di sentenze, avrà contro gli ordini superiori o contro i regolamenti usato o fatto usare violenze verso le persone, nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito, secondo la natura e gravezza delle violenze, con aumento di uno o due gradi della pena ordinaria.

152. Qualunque Giudice, qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero, o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento e l' ordine dell' autorità superiore, sarà punito con sei mesi di carcere e con multa estendibile dalle lire trecento alle mille.

153. Gli ufficiali incaricati della Polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato, od ommesso di aderire ad un reclamo legale diretto a comprovare una detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno di averla denunziata alle autorità superiori, saranno puniti colla carcere da tre mesi ad un anno, secondo le circostanze, e saranno tenuti al rifacimento dei danni e degl' interessi a termini dell' articolo 149.

154. I custodi ed i carcerieri, che in qualunque

maniera indurranno i detenuti ad accusare sè stessi, od altri, di delitti veri o falsi, saranno puniti col carcere estendibile fino agli anni tre.

155. Se per conseguire il detto fine saranno usate sevizie, la pena sarà dei lavori forzati dai tre ai dieci anni, secondo i casi e le circostanze.

156. I custodi e i carcerieri, che per corruzione, o trascuratezza lascieranno che i detenuti sotto processo conferiscano fra loro, o con terze persone, o permetteranno che queste inducano i detenuti medesimi alle accuse di che nell' articolo 154, saranno puniti col carcere estendibile come sopra.

157. I soprintendenti ed impiegati qualunque alla direzione e custodia delle carceri, che per qualsivoglia titolo eserciteranno sopra detenuti atti arbitrarj o rigori non permessi dai regolamenti, saranno puniti con prigionia estendibile sino ad un anno.

158. Se gli atti arbitrarj indicati nel precedente articolo degenereranno in sevizie, o costituiranno per se stessi un delitto, la pena in cui i soprintendenti ed impiegati sarebbero incorsi pel delitto sarà aumentata di uno o due gradi.

## TITOLO SESTO.

### DELLA CORRUZIONE DEI PUBBLICI IMPIEGATI.

159. Il Giudice, che si lascerà corrompere nelle cause civili, sarà punito colla carcere estendibile a cinque anni.

160. Se la corruzione avrà per oggetto il favore od il pregiudizio di un inquisito di delitto, il



Giudice sarà punito colla carcere non minore di un anno.

161. Se per effetto di corruzione è seguita condanna ad una pena più grave di un anno di carcere, la stessa pena più grave, quando anche fosse quella della morte, sarà inflitta al Giudice che avrà ceduto alla corruzione.

162. Ove la condanna non sia stata messa in esecuzione, la pena da infliggersi al Giudice sarà quella del grado immediatamente inferiore: con che non sia mai minore di un anno di carcere.

163. Gli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario, amministrativo, o politico, gli agenti, gl'impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione, i quali riceveranno donativi o remunerazioni, od accetteranno promesse, per fare un atto sebbene giusto del proprio ufficio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, saranno puniti con multa che eguagli il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso essere minore di centocinquanta lire.

164. Se le persone indicate nel precedente articolo faranno un atto ingiusto, o si asterranno dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non lo faranno in valida forma, per doni, o remunerazioni ricevute, o promesse accettate, saranno punite colla carcere come all'articolo 153, e colla multa in conformità del precedente articolo.

165. Se la corruzione avrà per oggetto un delitto punibile per se stesso con pena maggiore della suespressa, la pena maggiore sarà applicata ai colpevoli.

166. Gli autori della corruzione saranno puniti colla pena che sarebbe dovuta al pubblico ufficiale od impiegato corrotto, diminuendone però la durata; e nel caso che questa diminuzione non possa aver luogo, discendendo al grado di pena che immediatamente succede.

167. Se la corruzione è stata solamente tentata, e non ha avuto alcun effetto, l'autore o gli autori di questo tentativo saranno puniti, secondo le circostanze, col carcere estendibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che formò il mezzo di corruzione, senza che però la multa possa essere minore di lire cento.

168. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore, ma ove esistano saranno confiscate a vantaggio dello Stato.

## TITOLO SETTIMO.

### DELLE CONCUSSIONI COMMESSE DAI PUBBLICI UFFICIALI, O DA ALTRI IMPIEGATI.

169. Qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di denaro, di rendite pubbliche o comunali, che si renda colpevole di concussione, incorrerà nella pena del carcere non minore di mesi sei, od in una multa non minore di lire cento. Queste pene potranno eziandio essere cumulate secondo i casi.

170. I commessi o incaricati delle persone indicate nell'articolo precedente, saranno puniti colle stesse pene, le quali potranno però anche essere diminuite secondo le circostanze.

171. Si commette concussione allorchè dolosamente si riceve, o si esige, o si ordina di esigere quanto non è dovuto, od eccede il dovuto per diritti, per tasse, contribuzioni, rendite, mercedi o stipendio.

172. Se l' esazione indebita fu commessa con minacce, violenze o con abuso di potere, la pena sarà dei lavori forzati estendibile sino agli anni dieci.

173. Se l' indebita esazione fu accompagnata da attentato all' altrui libertà, la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi oltre agli anni dieci, salvo le pene maggiori nel caso che l' attentato costituisse per se stesso un delitto più grave.

### TITOLO OTTAVO.

#### DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CHE SI INGERISCONO IN NEGOZJ O TRAFFICI INCOMPATIBILI COLLA LORO QUALITÀ.

174. Ogni ufficiale pubblico od agente del Governo che o apertamente, o con atti simulati, o per interposte persone, prende un interesse privato qualunque negli atti, nelle aggiudicazioni, nelle imprese, delle quali egli ha od abbia avuto l' amministrazione o direzione in tutto od in parte al tempo in cui gli atti medesimi sono seguiti, od anche solamente incominciati, sarà punito colla pena del carcere di sei mesi, ed estendibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tre mila.

175. Il notaio destinato per decreto di Giudice o di qualunque altra autorità ad assistere nella

sua qualità a qualche pubblico incanto cade sotto la sanzione dell' articolo precedente, ove prenda interesse privato in tale incanto.

176. La stessa disposizione avrà luogo contro ogni ufficiale od agente del Governo, che prenderà un interesse privato in un affare, intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

177. Se nei casi previsti dai due precedenti articoli si aggiungerà il danno fraudolentemente recato nell' esecuzione degli atti ivi espressi, la pena sarà dei lavori forzati dai tre ai sette anni.

178. Ogni Magistrato dell' ordine amministrativo stipendiato dal Governo, il quale, nei luoghi soggetti alla sua autorità, farà commercio, con atti manifesti o simulati o per interposte persone, di grani, di farine o di vini, che non siano il prodotto de' suoi beni, sarà punito con multa non minore di cinquecento lire estendibile sino a lire cinque mila, oltre la confiscazione delle derrate che formano l' oggetto del commercio.

### TITOLO NONO.

#### DELLE SOTTRAZIONI COMMESSE DAGLI UFFICIALI E DEPOSITARJ PUBBLICI.

179. Si avranno come rei di furto il tesoriere, e il pubblico depositario, i quali abbiano trafugato o sottratto somme di denaro, o carte di credito od altre cose mobili loro affidate nella rispettiva qualità, e saranno puniti a termini dell' articolo 481.

180. Sarà poi punito giusta l' articolo 492 il tesoriere o depositario pubblico che si appropriò il danaro a lui affidato, entro i limiti della cauzione da esso prestata a garantire la propria gestione.

181. Si considererà soltanto per circostanza attenuante se il depositario o tesoriere abbia reintegrato la cassa avanti che si proferisca la sentenza.

182. I Magistrati, gli amministratori od ufficiali pubblici che avranno dolosamente distrutti, soppressi, sottratti o trafugati atti o documenti dei quali erano depositarj in tale qualità, o che loro sono stati rimessi o comunicati per ragione delle loro funzioni, saranno puniti coll' ergastolo dai cinque ai dieci anni.

183. Tutti gli agenti o commessi sì del Governo, come dei tesorieri, depositarj e contabili pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questo Titolo saranno soggetti, secondo i casi, alle pene predette.

### TITOLO DECIMO.

#### DI ALCUNI DELITTI RELATIVI AL MODO CON CUI SONO TENUTI GLI ATTI DELLO STATO DELLE PERSONE.

184. Gli ufficiali pubblici che dolosamente avranno ommesso d' inscrivere i loro atti sovra i pubblici registri a ciò destinati, o che li avranno iscritti sopra semplici carte volanti, o che negli stessi registri avranno tralasciato di adempiere alcun' altra formalità prescritta dalla legge, saranno puniti con sei mesi di carcere, e con una multa di lire duecento estendibile alle lire trecento.

185. Nel caso dell' articolo precedente potranno i Tribunali, giusta l' esigenza dei casi, pronunziare l' una o l' altra pena separatamente.

186. Tale separazione non avrà mai luogo in caso di recidiva nello stesso genere di delitto.

### TITOLO UNDECIMO.

#### DEI DELITTI DEGLI AVVOCATI, DEI PROCURATORI, DEI DIFENSORI E DEI SOLLECITATORI.

187. L' avvocato od il procuratore, che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

188. L' avvocato od il procuratore, che senza una legittima causa abbandonerà il patrocinio della lite incominciata, in qualunque stato essa si trovi, e prenderà pubblicamente o copertamente quello della parte contraria, o di quelli che hanno causa dalla medesima, sarà punito con multa non minore di lire cento e, a norma delle circostanze, anche colla carcere.

189. L' avvocato od il procuratore, che per doni, offerte o promesse colluderà colla parte avversaria e pregiudicherà con fatti, o dolose omissioni la causa del suo cliente, sarà punito con multa non minore di duecento lire e colla carcere, secondo le circostanze.

190. Quando l' avvocato od il procuratore pregiudichi dolosamente con fatti od omissioni la causa di un inquisito, sarà punito come segue;

§. 1. Se trattasi di un inquisito punibile con pena superiore alla carcere, sarà condannato alla pena dell'ergastolo di anni sette estendibile sino agli anni venti:

§. 2. Se trattasi di inquisito punibile con pena di carcere, sarà condannato ai lavori forzati dai cinque ai dieci anni:

§. 3. Se trattasi d'inquisito punibile con multa, sarà condannato a pagare il doppio della medesima.

191. Colui che millantando credito od influenza presso un ufficiale pubblico od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danaro o con doni o con promesse, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, oltre una multa estendibile a lire trecento.

192. Se avrà carpito danaro od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di aver dato o di dover dare una somma qualunque, od altra cosa estimabile, per questo oggetto, sarà punito colla pena del carcere non minore di due anni, e con multa doppia del valore ricevuto, senza che possa essere minore di lire cento.

193. Le pene stabilite in questo Titolo s'intenderanno senza pregiudizio di quelle di falso, di calunnia o di corruzione degli ufficiali od impiegati pubblici.

## TITOLO DECIMOSECONDO.

### DELLA RESISTENZA ALL'AUTORITÀ E ALLA FORZA PUBBLICA.

194. Qualunque opposizione con violenza contro la forza pubblica, gli ufficiali del potere giudiziario, amministrativo e politico, gli esattori di tasse e di contribuzioni, e quelli che portano per essi gli atti esecutivi, le guardie di Finanza, i sequestratarj, i vocatarj ed i depositarj giudiziali, quando agiscono in tale loro qualità per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, o delle sentenze, viene qualificato come delitto di resistenza all'autorità.

195. È pure delitto di resistenza qualunque violenza o minaccia usata per isciogliere l'unione di un corpo legalmente deliberante, per impedire l'esecuzione d'una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di un ordine qualunque di una podestà legittima, per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque, o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla legittima autorità.

196. §. 1. Se la resistenza è stata commessa da un'unione di persone armate maggiore di dieci, i colpevoli saranno puniti colla pena dell'ergastolo a tempo non mai minore di anni cinque.

§. 2. Se non vi erano armati, i colpevoli saranno puniti coi lavori forzati.

197. §. 1. Se la resistenza è stata commessa da un'unione di persone armate non maggiore di die-

ci, nè minore di tre, la pena sarà dei lavori forzati non mai minore di anni cinque.

§. 2. Se l' unione non era armata, la pena sarà del carcere da sei mesi ad un anno.

198. §. 1. Nei casi accennati nei due precedenti articoli l' unione si reputa armata quando tre persone almeno portano armi apparenti.

§. 2. Se l' unione non si può riputare armata, si puniscono ciò non ostante individualmente colla pena stessa della unione armata quelle persone le quali fossero trovate colle armi apparenti.

§. 3. La resistenza usata da una o due persone con arma od armi apparenti è punita col carcere da sei mesi ad un anno.

§. 4. La resistenza usata senz' armi è punita colla carcere non minore di sei mesi.

199. Le persone componenti l' unione non armata a termini dell' articolo 198, le quali fossero trovate munite d' armi nascoste, saranno individualmente punite come se l' unione fosse stata armata.

200. §. 1. È pure punita come resistenza qualunque altra unione armata non minore di cinque persone, la quale senza avere commessa violenza fosse però diretta col suo contegno ad incutere timore per impedire l' esecuzione degli atti ed ordini delle Autorità di cui negli articoli 194 e 195.

§. 2. In questo caso la pena sarà quella della carcere non minore di due anni.

§. 3. Quand' anche non vi fosse delazione d' arma, coloro che, facendo parte della unione suddetta, non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità, saranno puniti colla carcere da sei mesi ad un anno.

§. 4. In ogni caso i capi e promotori saranno puniti da uno a tre anni di carcere.

201. Sarà anche punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estendibile anche ad un anno, l' unione minore di cinque persone, quando vi sia stata delazione d' armi.

202. Le disposizioni degli articoli 126, 127, 128, saranno applicate ai casi di resistenza contemplati negli articoli 196, 197, 200.

203. §. 1. Sarà parimente punito come colpevole di resistenza chiunque l' avrà provocata col mezzo di discorsi tenuti in luoghi pubblici, od in adunanze pubbliche, o col mezzo di stampe, o di scritti sparsi, distribuiti od affissi in pubblico.

§. 2. Se per altro i discorsi, le stampe, gli scritti hanno provocata soltanto l' unione di più persone, l' autore dei medesimi sarà punito colla pena di due anni di carcere; e qualora non abbiano prodotto nessuno degl' indicati effetti, l' autore sarà punito col carcere estendibile anche ad un anno.

204. Saranno punite come unioni di resistenza quelle che saranno state formate con armi, o senza ma accompagnate da violenza o da minacce contro un pubblico ufficiale dell' ordine giudiziario od amministrativo, o contro gli agenti di giustizia o di polizia, o contro la forza pubblica,

1. dagli operaj o giornalieri raccolti per eseguire lavori di proprietà pubblica o privata;

2. dalle persone ammesse nei pubblici ospizj;

3. dai detenuti in qualunque stabilimento penale, o carcere di custodia.

205. §. 1. I carcerati, che sono condannati ad

una pena non capitale, nè a vita, sconteranno quella che loro sarà inflitta per titolo di resistenza immediatamente dopo che avrà avuto fine la prima.

§. 2. I carcerati, che saranno sotto processo, sconteranno la pena, in caso di assoluzione, immediatamente dopo la sentenza definitiva che li assolve dai delitti per cui erano detenuti;

§. 3. In caso di condanna a pena che non fosse nè capitale, nè a vita, la sconteranno immediatamente dopo il termine della pena della condanna.

### TITOLO DECIMOTERZO.

#### DEGLI OLTRAGGI E DELLE VIOLENZE CONTRO I DEPOSITARJ DELL'AUTORITÀ E DELLA FORZA PUBBLICA.

206. Chiunque con violenza o con minacce costringa un ufficiale pubblico, un agente, od un incaricato di una pubblica amministrazione a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio, sarà punito colla carcere non minore mai di sei mesi, salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.

207. §. 1. Allora quando un Magistrato od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario, amministrativo, politico, o militare avrà ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni o a causa del medesimo qualche oltraggio con parole tendenti ad offendere il suo onore, o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere non minore di tre mesi.

§. 2. Se l'oltraggio è stato fatto nella pubblica udienza di un Tribunale, il colpevole sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

#### T. XIII. Degli oltraggi e delle violenze ec. 49

208. §. 1. Quando l'oltraggio, di cui nell'articolo precedente, sia fatto soltanto con gesti o con minacce ad un Magistrato nell'esercizio o per causa dell'esercizio delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col carcere di sei mesi.

§. 2. Se l'oltraggio è stato fatto nell'udienza di un Tribunale, sarà punito col carcere non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

209. §. 1. Chiunque anche senz'armi, o senza che abbiano avuto luogo ferite, percuoterà o farà violenza grave ad un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario, amministrativo, militare o politico nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, sarà punito col carcere non minore di un anno ed estendibile alli due anni.

§. 2. Se queste vie di fatto avranno avuto luogo all'udienza di un Tribunale, il colpevole sarà punito col massimo della pena del carcere.

210. Le percosse e le violenze gravi, di cui nell'articolo precedente, inferite ad un ufficiale ministeriale, ad un agente della Forza pubblica o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'atto dell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, saranno punite col carcere da due mesi ad un anno.

211. §. 1. Se le percosse o le violenze fatte alle persone indicate negli articoli 209, 210, hanno cagionato ferite, o malattie per cui siano punibili col carcere, il colpevole sarà punito coi lavori forzati da tre a cinque anni.

§. 2. La stessa pena è applicata nel caso che le percosse, o le violenze non abbiano cagionato ferite

o malattia, ma siano state accompagnate da premeditazione o da insidie.

212. Le percosse, le violenze, le ferite, che sono punibili colla pena dei lavori forzati e dell'ergastolo a tempo, qualora siano fatte alle persone indicate negli articoli 111, 209, 210, saranno punite col grado di pena immediatamente superiore, esclusa però la pena di morte.

### TITOLO DECIMOQUARTO.

#### DELLA FUGA DE' DETENUTI, E DELLA OCCULTAZIONE DE' REI.

213. §. 1. I detenuti che fuggiranno rompendo il carcere, o facendo violenza alle persone incaricate della custodia, saranno puniti colla pena di due mesi di carcere estendibile anche ad un anno.

§. 2. Se la violenza sarà fatta a mano armata, la pena sarà dei lavori forzati.

214. §. 1. Se il detenuto che fugge era condannato a pena perpetua, egli sarà nuovamente sottoposto alla pena; e se era condannato a pena temporanea, sconterà la pena inflittagli per la fuga, al terminare di quella per la quale era detenuto.

§. 2. Se il detenuto fuggito non era ancora giudicato, in caso di assoluzione verrà sottoposto alla pena incorsa per la fuga subito dopo la sentenza che lo assolve; in caso di condanna avranno luogo le disposizioni del paragrafo precedente.

215. I custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della condotta, del trasporto e della custodia

dei detenuti sono responsabili della fuga di questi, e vengono puniti colle norme stabilite negli articoli seguenti.

216. Se i fuggitivi erano inquisiti per reati punibili colla pena di morte o dell'ergastolo a vita, oppure erano condannati all'una o all'altra di dette pene, i colpevoli di connivenza sono puniti coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

217. Se i fuggitivi erano inquisiti di reati punibili colla pena dell'ergastolo a tempo, o dei lavori forzati, od erano condannati ad alcuna di dette pene, i colpevoli di connivenza sono puniti col massimo della pena del carcere.

218. Se i fuggitivi erano inquisiti o condannati per delitti punibili con pena di carcere, i colpevoli di connivenza sono puniti col carcere non minore di sei mesi.

219. Qualora le persone indicate nell'articolo 215 siano colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite col carcere da misurarsi nella durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza, e del reato del fuggitivo, in conformità delle disposizioni dei tre articoli precedenti.

220. La pena del carcere stabilita contro le persone responsabili della fuga, nel caso di negligenza, cessa se dentro quattro mesi dalla fuga medesima i fuggitivi vengano ripresi, o si presentino, sempre che non siano arrestati per delitti posteriormente commessi.

221. Le altre persone non incaricate della custodia o del trasporto dei detenuti, che ne avessero da sè sole procurata o facilitata la fuga, saranno punite

coi lavori forzati da tre a sette anni se i fuggitivi sono fra i contemplati nell' articolo 216; col carcere non minore di due anni se i fuggitivi sono fra i contemplati nell' articolo 217; col carcere di due mesi estendibile a sei mesi se i fuggitivi sono fra gl' indicati nell' articolo 218.

222. §. 1. Se la fuga dei detenuti sia stata eseguita con violenza alle persone o con rottura delle carceri, le persone estranee, che vi avranno cooperato, od avranno fornito gli opportuni istrumenti per effettuarla, saranno punite coi lavori forzati non minori di anni cinque nel caso dell' articolo 216; col carcere non minore di tre anni nel caso dell' articolo 217; col carcere da sei mesi a tre anni nel caso dell' articolo 218.

§. 2. Se la rottura sia fatta per opera del padre, della madre o dei figli, il colpevole sarà condannato nel minimo delle pene minacciate di sopra.

223. In tutti i casi sovraespressi, se le persone estranee, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno giunte ad ottenere l' intento col rompere gl' incaricati della condotta, del trasporto o della custodia dei detenuti, o mediante una connivenza di quelli, esse saranno punite colle stesse pene degl' incaricati medesimi, le quali soltanto saranno diminuite nella durata.

224. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita mediante somministrazione d' armi, gli estranei che vi avranno avuto parte soggiaceranno nel caso dell' articolo 216 ai lavori forzati da cinque a sette anni; nel caso dell' articolo 217 alla carcere non minore di un anno; nel caso dell' articolo 218 alla carcere di sei mesi.

225. Quanto agli' incaricati della guardia, del trasporto, o della custodia, che avranno in questo modo favorita la fuga, saranno puniti nei tre differenti casi di cui sopra col massimo delle pene ivi espresse.

226. La sola somministrazione ai detenuti di istrumenti atti ad agevolare la fuga sarà punita, se fatta da estranei, con sei mesi di carcere; se da incaricati della custodia, della condotta o del trasporto dei medesimi, col carcere di mesi sei ed estendibile a due anni.

227. Se la somministrazione fu di armi propriamente tali, la pena del carcere sarà per gli estranei non minore di un anno ed estendibile a tre anni; e per gl' incaricati della custodia, della condotta o del trasporto, non sarà minore di tre anni.

228. Nel caso di fuga di un detenuto tutti quelli che vi avranno cooperato saranno solidariamente condannati al pagamento dell' indennizzo che la parte danneggiata avrebbe diritto di conseguire dal fuggitivo.

229. §. 1. La ricettazione dolosa di un reo, dopo il fatto, sarà punita

1. Coi lavori forzati da cinque a sette anni, quando il delitto commesso dalla persona occultata sia punibile con pena di morte o di ergastolo a vita, salvo il disposto nell' articolo 131.

2. col carcere da due a cinque anni, quando il reo occultato sia punibile coll' ergastolo a tempo, o coi lavori forzati per dieci anni o più.

3. col carcere da sei mesi a due anni, quando il reo occultato sia punibile coll' ergastolo o coi lavori forzati per un tempo minore di dieci anni.



4. col carcere che non superi un terzo della pena colla quale sarebbe punibile la persona ricettata, quando si tratti di delitto punibile col carcere.

§. 2. Sono eccettuate dal disposto del paragrafo precedente le persone indicate nell' art. 134 salvo la riserva fatta nell' articolo 131 §. 3.

230. Le disposizioni dell' articolo precedente hanno luogo soltanto quando si tratti di persone condannate, o contro cui sia stato rilasciato ordine di arresto per reati punibili colle pene ivi indicate.

**TITOLO DECIMOQUINTO.**  
**DELL' ESERCIZIO ARBITRARIO**  
**DELLE PROPRIE RAGIONI.**

231. Chiunque, al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno con violenza al pagamento di un debito o ad eseguire una obbligazione qualunque, o turba l' altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi, ripari e cose simili, se la violenza è fatta con armi ed accompagnata da percosse o ferite, sarà punito coi lavori forzati da tre a dieci anni.

232. Se sarà fatto uso d' armi, ma senza percosse o ferite, ovvero se saranno intervenute percosse o ferite senz' armi, il colpevole sarà punito col carcere da uno a tre anni; salvo in tutti i casi le maggiori pene per reati per sè stessi più gravi.

233. Se la violenza sarà seguita senza percosse o ferite e senza armi, il colpevole sarà punito col carcere estendibile ad otto mesi e con multa estendibile alle lire trecento.

234. Provandosi dal reo che il danaro estorto gli era dovuto di ragione, o che era in diritto di ottenere l' esecuzione della obbligazione od il possesso, la pena dei lavori forzati, di cui nell' articolo 231, potrà commutarsi in quella del carcere da uno a tre anni; nei casi contemplati nell' articolo 232 la pena sarà del carcere estendibile ad un anno; e nel caso previsto dall' articolo 233 si applicherà una multa estendibile alle lire trecento.

**TITOLO DECIMOSESTO.**

**DELL' ARRESTO, DELLA DETENZIONE,**  
**E DEL SEQUESTRO ILLEGALE DELLE PERSONE,**  
**E DEGLI OSTACOLI APPOSTI**  
**AL LIBERO ESERCIZIO DEGLI ALTRUI DIRITTI.**

235. §. 1. Chiunque non investito di legittima autorità, e fuori dei casi spiegati dalla legge o di flagrante o quasi flagrante delitto, arresterà o sequestrerà una persona per qualsiasi motivo, il quale non abbia per oggetto altro speciale delitto, sarà punito colla pena del carcere da sei mesi a due anni estendibile anche ai lavori forzati secondo le circostanze.

§. 2. Chi avrà prestato il luogo per eseguire la detenzione, od il sequestro sarà punito colla medesima pena.

236. §. 1. Il reato previsto dall' articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni, e la pena potrà estendersi all' ergastolo per anni dieci;

§. 2. Se la detenzione, od il sequestro avrà durato più di un mese;

§. 3. Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica.

237. Se nell'arresto, o nella detenzione concorrono ambedue le circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà dell'ergastolo non minore di anni dieci.

238. Avrà luogo la stessa pena di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato siano state fatte minaccie di morte o siano state usate violenze, sevizie od altri mali trattamenti nella persona, che costituiscano un delitto punibile con pena di carcere, o di carcere e multa.

239. Qualora ad un tale individuo siasi usate violenze di natura tale che costituiscano un delitto punibile con pena superiore al carcere, o l'individuo sia stato sottoposto a tormenti corporali, la pena sarà dell'ergastolo a vita.

240. La pena sarà ridotta al carcere non minore di un anno, se i colpevoli, di cui nell'articolo 235, contro i quali non siasi ancora proceduto, avranno posta in libertà la persona arrestata, detenuta o sequestrata, entro il termine di tre giorni da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per se medesime le commesse violenze.

241. Chiunque con vie di fatto, o minaccie, impedirà ad alcuno l'esercizio dei propri diritti garantiti dalla legge sarà punito col carcere estendibile a due anni; salvo le pene maggiori qualora il fatto o le minaccie costituissero un delitto più grave.

242. §. 1. Soggiacerà alla stessa pena chiunque insidiosamente, o con vie di fatto, o con minaccie, s'introdurrà senz'alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.

§. 2. Se tale introduzione avrà luogo nei sacri chiostri di monache od in istituti per educazione di fanciulle riconosciuti dal Governo, la pena sarà dei lavori forzati.

### TITOLO DECIMASETTIMO.

#### DEL RIFIUTO DI SERVIZIO DOVUTO LEGALMENTE.

243. I testimoni citati a deporre in affari criminali o civili, i quali per esimersi dal comparire alleggeranno una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati, oltre la multa incorsa, alla carcere per due mesi.

244. Chiunque esercita pubblicamente un'arte o professione, e legittimamente chiamato ricusa, senza una giusta causa, di presentarsi e proferire il suo giudizio, o prestare l'opera sua, sarà punito con una multa non maggiore di lire sessanta.

245. Il medico o chirurgo che non notifica alla Giustizia entro ventiquattro ore il veneficio, i ferimenti, o altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestato i soccorsi dell'arte, sarà punito con multa non maggiore di lire cento, e colla carcere da sei mesi ad un anno.

246. Sarà punito con multa estendibile a lire trecento l'ufficiale pubblico che, essendo tenuto a dar parte dei delitti commessi nella giurisdizione in cui esercita le sue funzioni alla compe-

tente autorità superiore, non eseguisca tale dovere indilatamente, ed al più tardi entro quarantotto ore.

### TITOLO DECIMOTTAVO.

#### DEI DELITTI RELATIVI AI PUBBLICI INCANTI.

247. Coloro i quali sia prima, che nell'atto degl'incanti della proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di un'impresa, di un appalto, di una coltivazione o di un'opera qualunque, ne impediranno o turberanno la libertà con vie di fatto, violenze o minacce, saranno puniti col carcere da due a sei mesi oltre una multa da lire cento a mille.

248. §. 1. Incorreranno nella stessa pena coloro che allontaneranno gli obblatori con offerta di danaro o con promessa qualunque o con altri mezzi di frode.

§. 2. Le convenzioni che si facessero a questo effetto saranno nulle per diritto.

§. 3. La delibera che fosse seguita a favore di alcuno che abbia avuto parte in tali convenzioni, potrà essere annullata ad istanza di chi vi avrà interesse.

249. Se i delitti di cui nei precedenti articoli saranno commessi dagli ufficiali preposti agl'incanti, la pena della carcere non potrà esser minore di mesi sei e la multa non minore di lire duecento.

250. Le pene minacciate dai precedenti articoli potranno essere imposte anche separatamente.

### TITOLO DECIMONONO.

#### DEL DUELLO.

251. Presentandosi alla pugna l'autore della sfida e lo sfidato, saranno condannati il primo a sei mesi di carcere, a quattro il secondo.

252. Se ebbe luogo il combattimento, ma niuna delle parti ne rimase offesa, soggiaceranno entrambe rispettivamente al doppio della pena stabilita come sopra.

253. Ferendo il provocatore il provocato,

§. 1. incorrerà nella pena di mesi diciotto di carcere, se leggiera è l'offesa;

§. 2. essendo grave la ferita, verrà egli punito coi lavori forzati dagli anni tre ai cinque, secondo la qualità della ferita medesima;

§. 3. Se però il provocato ebbe a riportare deformità nella persona, o impedimento nell'uso delle membra, il feritore sarà assoggettato ai lavori forzati dai cinque agli anni dieci; e dagli anni quindici ai venti, mancando il ferito di vita entro giorni quindici dalla pugna.

§. 4. Restando ucciso il provocato sul campo, o venendo egli a morire per le riportate ferite entro ventiquattr'ore dal combattimento, dovrà condannarsi il provocatore alla morte.

§. 5. Verrà d'un grado diminuita la pena al provocatore nei casi contemplati dai premessi paragrafi 3, 4 qualora risulti dagli atti che fu egli mosso alla sfida da forte ingiuria a lui fatta dal provocato.

tente autorità superiore, non eseguisca tale dovere indilatamente, ed al più tardi entro quarantotto ore.

### TITOLO DECIMOTTAVO.

#### DEI DELITTI RELATIVI AI PUBBLICI INCANTI.

247. Coloro i quali sia prima, che nell'atto degl'incanti della proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di un'impresa, di un appalto, di una coltivazione o di un'opera qualunque, ne impediranno o turberanno la libertà con vie di fatto, violenze o minacce, saranno puniti col carcere da due a sei mesi oltre una multa da lire cento a mille.

248. §. 1. Incorreranno nella stessa pena coloro che allontaneranno gli obblatori con offerta di danaro o con promessa qualunque o con altri mezzi di frode.

§. 2. Le convenzioni che si facessero a questo effetto saranno nulle per diritto.

§. 3. La delibera che fosse seguita a favore di alcuno che abbia avuto parte in tali convenzioni, potrà essere annullata ad istanza di chi vi avrà interesse.

249. Se i delitti di cui nei precedenti articoli saranno commessi dagli ufficiali preposti agl'incanti, la pena della carcere non potrà esser minore di mesi sei e la multa non minore di lire duecento.

250. Le pene minacciate dai precedenti articoli potranno essere imposte anche separatamente.

### TITOLO DECIMONONO.

#### DEL DUELLO.

251. Presentandosi alla pugna l'autore della sfida e lo sfidato, saranno condannati il primo a sei mesi di carcere, a quattro il secondo.

252. Se ebbe luogo il combattimento, ma niuna delle parti ne rimase offesa, soggiaceranno entrambe rispettivamente al doppio della pena stabilita come sopra.

253. Ferendo il provocatore il provocato,

§. 1. incorrerà nella pena di mesi diciotto di carcere, se leggiera è l'offesa;

§. 2. essendo grave la ferita, verrà egli punito coi lavori forzati dagli anni tre ai cinque, secondo la qualità della ferita medesima;

§. 3. Se però il provocato ebbe a riportare deformità nella persona, o impedimento nell'uso delle membra, il feritore sarà assoggettato ai lavori forzati dai cinque agli anni dieci; e dagli anni quindici ai venti, mancando il ferito di vita entro giorni quindici dalla pugna.

§. 4. Restando ucciso il provocato sul campo, o venendo egli a morire per le riportate ferite entro ventiquattr'ore dal combattimento, dovrà condannarsi il provocatore alla morte.

§. 5. Verrà d'un grado diminuita la pena al provocatore nei casi contemplati dai premessi paragrafi 3, 4 qualora risulti dagli atti che fu egli mosso alla sfida da forte ingiuria a lui fatta dal provocato.

254. Ferendo il provocato il provocatore,

§. 1. dovrà subire la pena di dieci mesi di carcere, se leggiera è l'offesa;

§. 2. Se grave è la ferita, si applicherà al provocato la pena di carcere dagli anni due ai quattro, secondo la qualità della ferita stessa, e secondochè ne sia rimasto invalido o deforme il ferito, od abbia questi dovuto soccombere entro giorni quaranta dalla pugna.

§. 3. Se rimase ucciso l'autore della sfida nel combattimento, o per le riportate lesioni soggiacque alla morte entro ventiquattr'ore dalla pugna, sarà la pena per il provocato d'anni cinque di lavori forzati, pena da ridursi a tre anni di carcere qualora l'ucciso abbia nella sfida fatto grave oltraggio allo sfidato.

255. Sebbene rimanga ferito il provocatore, restando illesa l'altra parte, dovrà egli, ove non sia grave la ferita, subire la pena di sei mesi di carcere, pena che si potrà estendere anche a due anni qualora debba a lui attribuirsi l'origine dell'alterco.

256. Se una delle parti superò l'altra usando di mezzi fraudolenti preparati prima del combattimento, sarà essa giudicata secondo le leggi proprie degli omicidj, o ferimenti premeditati.

257. §. 1. I padrini, i testimoni, e chiunque col fatto o col consiglio abbia cooperato al duello, soggiaceranno alla pena, che giusta le risultanze della pugna sarà da infliggersi al provocatore od al provocato.

§. 2. Ove nella pugna rimangano ferite ambe le parti, e si faccia quindi luogo alla punizione

di ciascuna di loro, verrà imposta ai padrini, ed alle altre persone sopra indicate la più grave delle pene inflitte all'uno od all'altro dei combattenti.

§. 3. Se però uno dei padrini od entrambi diedero un forte impulso al duello, verrà di un grado accresciuta la pena, a cui sono da condannarsi, ove la pena stessa ammetta un aumento.

258. Se il duello seguì in estero Stato, ma sopra concerti presi in questi Dominj, si starà nell'applicazione della pena al disposto nel presente Titolo.

### TITOLO VENTESIMO.

#### DELLA ROTTURA DEI SIGILLI, DELLE SOTTRAZIONI

#### COMMESSE NEI LUOGHI DI PUBBLICO DEPOSITO, E DEI GUASTI NEI PUBBLICI MONUMENTI.

259. Allorchè siano rotti i sigilli apposti per ordine dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, i custodi saranno puniti per la semplice negligenza col carcere non minore di mesi due ed estendibile a sei mesi.

260. Se la rottura dei sigilli sarà eseguita sopra carte o robe di un inquisito di delitto punibile con pena di morte, o dell'ergastolo a vita, o di un condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con carcere da tre mesi ad un anno.

261. §. 1. Chiunque deliberatamente romperà i sigilli applicati a carte, o robe della qualità espressa nel precedente articolo, o avrà parte nella rottura,

sarà punito colla pena della carcere non minore di tre anni.

§. 2. Se il reo è il custode medesimo sarà punito col massimo della carcere.

262. Gli autori di qualsiasi rottura di sigilli deliberatamente fatta saranno puniti col carcere da due mesi ad un anno; e se l'autore è il medesimo custode incorrerà nella stessa pena del carcere da sei mesi a due anni.

263. Il furto commesso colla rottura dei sigilli apposti per ordine del Governo, o dell'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito come furto commesso mediante rottura.

264. Chiunque romperà i sigilli apposti ad un testamento sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno: nel caso però in cui il notaio, od altri che ne fosse il depositario, fossero colpevoli di negligenza, saranno puniti colla pena stabilita nell'articolo 259.

265. L'aprimiento, e la soppressione di lettere consegnate alla posta, commesso o agevolato da un ufficiale od agente del Governo o da un impiegato dell'amministrazione delle poste, sarà punito colla pena di carcere da tre mesi a due anni, e con multa da trenta lire a trecento.

266. L'aprimiento di una lettera, o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere, o di pieghi fattasi maliziosamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla pena del carcere estendibile ad un anno, e con multa da lire trenta alle trecento.

267. §. 1. Chiunque si renderà colpevole di sot-

trazione, di trafugamento o di distruzione di documenti, di atti di procedura penale o civile, di carte, registri, libri e robe contenute in archivj, cancellerie, biblioteche od altri luoghi di pubblico deposito, o consegnate ad un depositario pubblico per ragione di tale qualità, sarà punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggior pena.

§. 2. Qualora il danno recato per le sottrazioni, pei trafugamenti, per le distruzioni sia leggiero, potrà essere inflitta la pena di carcere non minore di tre mesi.

268. Se l'autore delle sottrazioni, dei trafugamenti, e delle distruzioni sia lo stesso custode o il depositario, egli sarà punito col massimo della pena dovuta all'estraneo.

269. §. 1. Sono considerati pubblici depositarj i custodi di cose oppignorate ed i sequestratarj giudiziali.

§. 2. Ove l'autore della sottrazione fosse il padrone delle cose oppignorate o sequestrate, quand'anche esso ne fosse il depositario, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

270. §. 1. Gli archivisti, i cancellieri, i notaj, i custodi od altri depositarj, che si saranno resi colpevoli di negligenza nella custodia delle cose loro consegnate, saranno puniti col carcere da due mesi ad un anno, e con multa estendibile a lire trecento.

§. 2. Queste pene possono anche imporsi separatamente secondo le circostanze.

271. Il furto di cose oppignorate o sequestrate,

commesso da chi ignora tale loro qualità, cade nella classe dei furti comuni.

272. Se la rottura dei sigilli, e le sottrazioni e trafugamenti, e le distruzioni dei documenti di cui negli articoli precedenti sono state commesse con violenza verso le persone, chiunque sia l'autore sarà punito coi lavori forzati per tempo non minore di anni sette, e potrà estendersi all'ergastolo a tempo, salvo l'applicazione di pene più gravi che potessero richiedere o la natura della violenza, od altri delitti che fossero commessi.

273. Chiunque distruggerà, guasterà od in qualunque altro modo deteriorerà monumenti od altri oggetti destinati all'utilità od all'abbellimento pubblico ed innalzati dall'autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito colla carcere non minore di sei mesi; salvo i casi contemplati negli articoli 107, 108 e 142.

## TITOLO VENTESIMOPRIMO.

### DELLA FALSA MONETA.

274. Chi senza legittima autorità fabbricherà moneta contraffacendo quella del conio di questi Stati o di conio straniero, qualunque sia il luogo ove abbia corso legale, od altererà la vera, commetterà delitto di falsificazione di moneta.

275. La moneta si contraffà, e si considera falsa, non solamente quando sia stata cambiata la qualità o la quantità del metallo, ma quando anche l'intrinseco valore della falsa moneta sia eguale od anche superiore a quello della vera.

276. L'alterazione della vera moneta si commette o col tosarla, o col raderla, o col far uso di qualsiasi altro modo per diminuirne il valore.

277. L'alterazione ha parimente luogo quando si praticano mezzi per dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore.

278. Chiunque fabbricherà falsa moneta d'oro o d'argento contraffacendo quella del conio di questi Stati o di conio straniero, sarà punito con l'ergastolo da cinque a quindici anni a norma della quantità fabbricata o messa in circolazione.

279. Se la falsa moneta è erosa, od erosa mista, la pena sarà dei lavori forzati da cinque a quindici anni a norma come sopra.

280. §. 1. Chi avrà soltanto dato principio a fabbricare monete false, sarà punito colla pena dei lavori forzati da tre a dieci anni, se la moneta sarà d'oro o d'argento;

§. 2. E la pena sarà della carcere da tre a cinque anni, se la moneta sarà erosa, od erosa mista.

281. Chiunque fabbricherà moneta falsa di valore intrinseco eguale od anche superiore alla vera sarà punito col minimo della pena stabilita, secondo le diverse circostanze, nell'articolo precedente.

282. L'alterazione delle monete d'oro o d'argento sarà punita coi lavori forzati per anni tre, quando il valore che si è voluto sottrarre alle medesime non ecceda lire cinquanta, o non vi concorra circostanza aggravante: eccedendo detto valore, o concorrendovi circostanza aggravante, la pena potrà essere portata al massimo della durata, ed anche all'ergastolo da dieci a venti anni.

283. Se l'alterazione della moneta è fatta col darvi l'apparenza di un valore superiore, come all'articolo 277, la pena sarà quella dei lavori forzati per anni tre: e sarà soltanto del carcere da sei mesi a due anni, quando il valore, che si è voluto apparentemente aggiugnere, non ecceda lire cinquanta.

284. Chiunque con intelligenza di esteri fabbricatori di monete false od alterate come agli articoli 275, 276, 277, coopererà ad introdurle in questi Stati, ed a metterle in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa in questi Stati.

285. §. 1. Chi senza alcuna intelligenza coi falsificatori, dolosamente introdurrà o spenderà in questi Stati monete false od alterate, sarà punito come segue:

§. 2. Se il valore delle monete false od alterate non supera le lire dieci, la pena sarà di carcere da sei mesi ad un anno;

§. 3. Se supera le lire dieci e non le lire trenta, la pena sarà di carcere da uno a due anni;

§. 4. Se supera le lire trenta, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni.

§. 5. Per coloro che avendo ricevuto tali monete per vere, riconosciutele poscia per false, ne avranno fatta spendizione dolosa, la pena sarà della metà di quanto sopra, se il valore è sino alle lire dieci, o dalle dieci alle trenta lire; e del carcere da uno a tre anni, se supera il valore delle lire trenta.

286. Chiunque fabbricherà, o farà fabbricare, o scientemente riterrà in casa od altrove conii, for-

me, od altri istrumenti atti esclusivamente a fabbricare monete, sarà punito per questo solo fatto colla carcere non minore di due anni.

287. I colpevoli dei delitti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se prima della consummazione del delitto, od anche, questo consummato, prima dell'emissione della falsa moneta ed anteriormente ad ogni atto di procedimento criminale, ne avranno date le prime notizie, e rivelato gli autori alle Autorità competenti, oppure se anche dopo l'incominciamento della processura, essi avranno procurato l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli.

288. §. 1. Gli orefici, e gli argentieri prima di restituire le monete false od alterate, che pervenissero alle loro mani, dovranno tagliarle in forma che non possano più essere in commercio, sotto pena di lire duecento per ogni contravvenzione.

§. 2. Chi farà opposizione od ingiuria ai medesimi sarà punito colla carcere da tre a sei mesi.

### TITOLO VENTESIMOSECONDO. DELLA FALSIFICAZIONE DI SIGILLI, DI ATTI SOVRANI, DI CARTELLE PUBBLICHE, DI BOLLI E DI IMPRONTI.

289. §. 1. Chiunque contraffarà il sigillo Ducale destinato ad essere apposto agli Atti Sovrani, falsificherà Chirografi, ordini, patenti, rescritti, lettere o sottoscrizioni del Sovrano, oppure scientemente farà uso di tale sigillo, o di tali atti, sarà punito coll'ergastolo a vita.



§. 2. Qualora la falsificazione producesse l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia Sovrana, il falsificatore sarà punito colla morte.

290. Saranno puniti coll'ergastolo a tempo quelli che contraffaranno o falsificheranno cartelle emesse dallo Stato, o che scientemente faranno uso di tali cartelle contraffatte o falsificate.

291. Chi riceverà per vere le cartelle menzionate nell'articolo precedente e, riconosciutane poi la contraffazione o la falsità, le negozierà, sarà punito colla carcere.

292. §. 1. Sarà punito coi lavori forzati per tempo non minore d'anni sette colui che falsificherà, contraffarà od in qualsivoglia altra maniera dolosamente altererà qualunque recapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto di pubbliche aziende ed amministrazioni, o ne avrà scientemente fatto uso.

§. 2. La pena sarà ridotta alla carcere estendibile ad anni quattro, quando colui che fece uso di tali atti li avesse ricevuti per veri.

§. 3. Quando il danno prodotto o voluto produrre colle alterazioni sovrindicate non superi dieci lire, la pena potrà essere ridotta alla carcere non minore di sei mesi nel caso del precedente paragrafo 1, e potrà discendere fino a tre mesi nel caso del paragrafo 2.

293. Chiunque contraffarà i bolli del Governo, i punzoni da esso destinati al marchio di materie d'oro o d'argento, o scientemente farà uso di detti bolli e punzoni contraffatti, sarà punito coi lavori forzati per tempo non minore di anni cinque.

294. Sarà punito colla carcere non minore di un anno chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni menzionati nell'articolo precedente, ne avrà fatto uso.

295. Sarà punito colla pena dei lavori forzati da cinque a dieci anni chiunque contraffarà i sigilli o bolli di un'Autorità qualunque, come pure chi scientemente farà uso di tali sigilli o bolli contraffatti.

296. Sarà punito colla carcere non minore di un anno chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli e bolli di cui nell'antecedente articolo, ne farà uso pregiudicevole ai diritti ed agli interessi dello Stato, o dell'Autorità a cui esclusivamente appartengano.

297. Chi scientemente riterrà in casa od altrove sigilli, bolli e punzoni falsi indicati nel presente Titolo sarà punito col carcere di mesi otto estendibile anche a due anni.

298. La disposizione dell'articolo 287 è applicabile ai delitti menzionati negli articoli 289, 290.

### TITOLO VENTESIMOTERZO.

#### DELLE FALSITÀ COMMESSE IN PASSAPORTI, IN FOGLI DI VIA ED IN CERTIFICATI.

299. Chiunque non essendo pubblico ufficiale formerà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

300. L'ufficiale pubblico, il quale rilascerà dolosamente un passaporto sotto denominazione o qualità false, sarà punito coi lavori forzati estendibili ad anni cinque.

301. Se pel rilascio dello stesso passaporto il detto ufficiale avrà esatta una somma, verrà altresì condannato ad una multa del quadruplo dell' esatto.

302. §. 1. Il medico, il chirurgo o altro ufficiale di sanità che per solo favore rilascerà un falso certificato di malattia, o d' imperfezione personale, destinato a far fede presso la pubblica autorità, soggiacerà ad una multa da lire cento a cinquecento.

§. 2. Se le dette persone siansi indotte a ciò fare per doni o promesse, saranno punite inoltre col carcere non minore di sei mesi. E in questo caso i corruttori saranno sottoposti alle stesse pene.

303. Chi sotto nome di un medico, chirurgo od altro ufficiale di sanità, formerà falso certificato come sopra, sarà punito con carcere non minore di quattro mesi. E concorrendo la circostanza del §. 2. dell' articolo precedente, sarà inoltre punito con multa del doppio valore datogli o promessogli, che non sarà per altro mai minore di lire cento.

304. L' ufficiale pubblico, il quale rilascerà un falso certificato di buona condotta, d' indigenza o di altre circostanze che valgano a richiamare su la persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo o dei particolari, come a procurarle impiego, credito o soccorso, sarà punito con multa estendibile fino a lire cinquecento.

305. §. 1. Il privato, che sotto nome di un pubblico ufficiale, formerà un falso certificato del genere enunciato nell' articolo precedente, o ne falsificherà un vero per appropriarlo ad altra persona, sarà punito colla carcere da tre mesi a due anni.

§. 2. Alla pena medesima soggiacerà chi, sciente della commessa falsità, farà uso di tale certificato.

## TITOLO VENTESIMOQUARTO.

### DELLE FALSITÀ NEGLI ATTI AUTENTICI E PUBBLICI E NELLE SCRITTURE DI COMMERCIO.

306. Qualunque impiegato, notaro od altro ufficiale pubblico, il quale nell' esercizio di sue funzioni commetterà una falsità nelle sottoscrizioni, nella data, o con alterazione di atti, di scritture o di sottoscrizioni, supposizione di persone, di scritture fatte o inserite in registri od altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito coll' ergastolo a tempo, la cui durata sarà determinata avuto riguardo al danno arrecato.

307. Se fu solamente alterata la data, e l' alterazione non abbia per oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà della carcere.

308. Sarà punito colla stessa pena dell' ergastolo a tempo ogni notaro od altro ufficiale pubblico, che rogando o stendendo atti del suo ministero ne altererà fraudolentemente la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese e concordate dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi o come fatti riconosciuti quelli che non fossero, e con riguardo sempre al danno come all' articolo 306.

309. Qualunque altra persona che commetterà un falso in un atto pubblico od in una scrittura di commercio sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni, sia for-

mando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione, sia aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare, sia con supposizione di persone, sarà punito coi lavori forzati.

310. Le scritture di commercio menzionate nell'articolo precedente sono le cambiali ed i biglietti a ordine.

311. Il notaro od altro pubblico ufficiale, il quale supponendo un atto autentico, che non esiste, ne rilascerà copia in forma legale, sarà punito coll'ergastolo a tempo.

312. Il notaro od altro pubblico ufficiale, che rilascerà una copia in forma legale di un atto il quale non abbia ricevuta la sua autentica forma, o commetta una falsità in una copia legale ed autentica rilasciandola in modo contrario o diverso dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, sarà punito coi lavori forzati.

313. Se nella copia rilasciata dal notaro o da altro pubblico ufficiale sarà stata soltanto alterata la data dell'atto, e l'alterazione non abbia per oggetto il favore, o il danno dei terzi, la pena sarà del carcere.

314. Qualora i fatti espressi nell'articolo precedente accadano per negligenza del notaro, od altro ufficiale pubblico, essi saranno puniti con multa estendibile sino alle lire trecento.

315. §. 1. Colui, che senza essere complice della falsità avrà scientemente fatto uso degli atti falsi su i quali è stato statuito nel presente Titolo, sarà punito coi lavori forzati.

### *T. XXV. Delle falsità nelle scritture private. 73*

§. 2. Chi però avrà fatto uso degli atti falsati nella data come agli articoli 307, 313, sarà punito col carcere.

316. I notari ed altri pubblici ufficiali non potranno ricevere, nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere, sotto il vincolo del giuramento, da due persone sottoscritte nell'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaro o pubblico ufficiale, sotto pena del carcere.

317. Coloro, che attesteranno falsamente al notaro o ad altro ufficiale pubblico la identità delle parti contraenti a questo incognite, saranno puniti colla pena dei lavori forzati.

### **TITOLO VENTESIMOQUINTO. DELLE FALSITÀ NELLE SCRITTURE PRIVATE.**

318. Chiunque nel modo specificato nell'articolo 309 commetterà una falsità in una scrittura privata atta a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere altrui in qualsiasi modo, sarà punito coi lavori forzati, o colla carcere, secondo le circostanze ed avuto riguardo al danno recato.

319. Colui che, senza essere complice della falsità, farà scientemente uso di tale scrittura, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE FALSITÀ COMMESSE IN CERTIFICATI.**

320. §. 1. Pei falsi certificati di tutt'altra natura, e dai quali possa derivare danno ad un terzo od

allo Stato, e per qualsivoglia altra falsità di simile specie non contemplata nei precedenti Titoli, se il delitto è commesso da un notaro, o da altro pubblico ufficiale con abuso d' ufficio, la pena sarà dei lavori forzati; se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non mai minore di sei mesi.

§. 2. La stessa pena del carcere sarà nei contemplati casi applicata a coloro, che scientemente faranno uso di tali certificati od atti falsificati.

321. Qualora il lucro o il danno derivato dalla falsità, di cui nell' articolo precedente, sia di poca entità, e vi concorrano circostanze attenuanti, le pene comminate per esse falsità potranno ridursi al minimo, e la pena dei lavori forzati potrà ridursi a quella del carcere, che però non sarà mai minore di un anno.

## TITOLO VENTESIMOSESTO.

### DELLA FALSA TESTIMONIANZA E DEL FALSO GIURAMENTO.

322. Qualunque testimonio in causa di delitto punibile con pena superiore al carcere deponerà il falso in favore del reo sarà punito coi lavori forzati da tre a sette anni; se avrà deposto a carico del reo, la pena suddetta non sarà mai minore di anni sette, e potrà estendersi sino agli anni dieci.

323. §. 1. Se l' accusato verrà condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati, il testimonio, che avrà falsamente deposto in aggravio del condannato, soffrirà la pena a questo inflitta quand' anche fosse quella della morte.

§. 2. Qualora però la condanna non abbia avuta la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio, sarà diminuita di uno, o due gradi.

324. Chi deponerà il falso in causa di delitto punibile colla pena del carcere od altra inferiore, sia ciò in favore, sia in aggravio del reo, sarà punito colla carcere.

325. Chi deponerà il falso in causa civile sarà punito colla pena dei lavori forzati o colla carcere secondo le circostanze, avuto riguardo all' entità della causa, ed all' influenza nella medesima della falsa testimonianza.

326. I periti, che attesteranno scientemente in giudizio fatti falsi, ovvero dolosamente daranno giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei quattro articoli precedenti.

327. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl' istigatori, od altri cooperatori alle false testimonianze e perizie: tali pene saranno portate al massimo qualora nella subornazione, nella istigazione o nella cooperazione interverrà promessa di denaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero sarà usato inganno o fatta violenza.

328. I testimoni, che ricuseranno di dire la verità sopra fatti dei quali risulterà essere eglino informati, saranno riguardati come occultatori della verità, e come tali saranno puniti colla pena del carcere, la quale non potrà mai essere minore di sei mesi, e potrà estendersi fino ad un anno, secondo la natura dei fatti suindicati.

329. Coloro, che avranno dato o promesso denaro, od altra cosa qualunque ai testimoni od ai

periti per distorli dal dire la verità, o per indurli ad occultarla, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, secondo la natura dei fatti intorno ai quali erano invitati a deporre.

330. Se il falso testimonio o perito, ed egualmente colui il quale ha firmato o scientemente prodotto una scrittura falsa, si ritratta, ovvero palesa la falsità della scrittura, prima che di tale falsità si sia instituito procedimento, e in difetto di procedimento, prima della sentenza relativa alla causa in cui sarebbe reso colpevole di falsità, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita, in modo però che non sia mai minore di sei mesi di carcere.

331. §. 1. Colui, al quale verrà deferito dal Giudice, ovvero deferito o riferito dalla parte il giuramento in materia civile, e giurerà il falso, non sarà più ammesso a giurare nè ad offerire ad altri il giuramento, nè potrà essere adoperato sia come perito, sia come testimonio, fuorchè per somministrare semplici indizj.

§. 2. Alle pene suddette potrà anche aggiungersi la carcere estendibile a due anni.

### TITOLO VENTESIMOSETTIMO.

#### DELLA OCCULTAZIONE O SOSTITUZIONE

#### DELLA PROLE.

332. I colpevoli di occultazione o di sostituzione di un infante ad un altro, o di supposizione di parto, saranno puniti coi lavori forzati per un tempo non minore di sette anni, ed anche coll'ergastolo a tempo, secondo le circostanze.

### TITOLO VENTESIMOTTAVO.

#### DELLA CALUNNIA.

333. Sarà reo di calunnia

1. Chiunque al fine di nuocere ad alcuno porrà contro il medesimo querela o denunzia di un delitto di cui egli sa essere quello innocente;

2. Chiunque all'oggetto di far comparire taluno colpevole di un delitto porrà o nella sua casa o sulla sua persona od in altro luogo idoneo a tal fine cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalla legge, o possa servire ad indizio di delitto.

334. Se in conseguenza della calunnia avrà luogo contro il calunniato una sentenza di condanna che passi in giudicato, il calunniatore soggiacerà alla stessa pena cui fu sottoposto il calunniato, quand'anche fosse quella della morte.

335. La pena però sarà diminuita di uno o due gradi qualora la condanna non abbia avuto la sua esecuzione.

336. §. 1. Quando la calunnia sia scoperta o prima d'ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come segue;

§. 2. Se la calunnia portava imputazione di un delitto punibile con pena maggiore del carcere, il calunniatore sarà punito coi lavori forzati:

§. 3. Se la calunnia portava l'imputazione di un delitto punibile con pena del carcere, il calun-

niatore sarà punito col carcere non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno:

§. 4. Se la calunnia portava l'imputazione di un delitto punibile con multa, il calunniatore sarà punito con multa estendibile a cinquecento lire.

337. Le pene stabilite in questo Titolo contro il calunniatore saranno diminuite di un grado, se questi si ritratterà prima che sulla calunnia sia istituito procedimento criminale od in difetto di procedimento criminale, prima della sentenza relativa alla causa nella quale si è reso colpevole di calunnia.

### TITOLO VENTESIMONONO.

#### DEL FALLIMENTO DOLOSO.

338. Sarà dichiarato colpevole di fallimento doloso il negoziante il quale, o prima o dopo la dimanda per dichiarazione di fallimento, si troverà in uno o più dei seguenti casi.

1. Se le perdite e le spese da lui allegate sono false, o se egli non giustifica bastantemente l'impiego delle sue riscossioni.

2. Se egli ha sottratto o nascosto qualche somma di danaro, qualche credito, merci, derrate o altri beni mobili.

3. Se egli ha fatto traffici o donazioni simulate.

4. Se egli ha creato finti debiti con creditori apparenti facendo scritture simulate o costituendosi debitore senza causa o corresponsività, mediante atto pubblico o scrittura privata.

5. Se essendo incaricato di speciale mandato, o essendo costituito depositario di danaro, carte di

commercio, derrate o mercanzie, egli ha rivolto a suo profitto i fondi o il valore delle cose che formavano l'oggetto del mandato o del deposito, e ciò con pregiudizio del mandato o deposito stesso.

6. Se ha comprato beni mobili o immobili col favore di un nome prestato.

7. Se ha occultato i suoi libri di negozio.

339. Il colpevole di fallimento doloso sarà punito coll'ergastolo a tempo secondo le circostanze.

340. Il negoziante fallito sarà considerato reo di fallimento colposo, e punito con prigionia non minore di tre mesi, quando non si trovi in alcuno dei casi indicati nell'articolo 338, ed il fallimento non si possa dire vero effetto di semplice disgrazia.

341. §. 1. Verranno condannate nelle pene del fallimento doloso le persone che saranno convinte

1. di essersi accordate coi falliti dolosi per nascondere o sottrarre in tutto o in parte i di lui beni mobili od immobili;

2. di avere fraudolentemente presentato nel giudizio di fallimento, ed affermato crediti simulati sia in loro nome, sia per interposta persona:

§. 2. Parimente le persone che esercitando il commercio o in nome altrui, o sotto nome finto, si saranno rendute colpevoli de' fatti espressi nell'articolo 338.

342. Il marito, la moglie, i genitori o i figli del fallito, o gli affini nel medesimo grado, che, senza intelligenza col fallito, sottrarranno od occulteranno beni mobili o immobili che gli appartengono, saranno puniti colla pena del furto, la quale non potrà mai essere più grave dei lavori forzati.

343. Nei casi espressi nei due articoli precedenti il Tribunale decreterà d'ufficio, anche nel caso di assoluzione,

1. la reintegrazione nel patrimonio di tutti i beni, diritti od azioni fraudolentemente sottratte;

2. la rifazione dei danni e degl'interessi che saranno dimandati, e che saranno ritenuti convenienti.

344. Gli amministratori che si renderanno colpevoli di prevaricazione saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni, e dei danni ed interessi che saranno dovuti alle parti lese, nè essere minore di cento lire.

345. §. 1. Il creditore che stipulerà, sia col fallito, sia con qualunque altra persona, una particolare utilità per ragione del suo voto nella deliberazione sulla cessione dei beni, o che farà convenzione particolare dalla quale gli venga un vantaggio a carico del patrimonio del fallito, sarà punito colla pena del carcere, che non potrà essere minore di sei mesi, nè maggiore di un anno, e con una multa non minore di cinquecento lire, nè maggiore di mille.

§. 2. La pena del carcere potrà anche estendersi fino a due anni, se il creditore sia anche l'amministratore dei beni del fallito.

346. §. 1. Le convenzioni saranno inoltre dichiarate nulle in riguardo non solo d'ogni altra persona, ma ben anche del fallito medesimo.

§. 2. Il creditore dovrà restituire a chi di ragione la somma o la cosa ricevuta in forza delle convenzioni annullate.

347. Il privato non negoziante che con malizioso inganno a pregiudizio de' suoi creditori dilapiderà il proprio patrimonio o si caricherà enormemente di debiti, quantunque conosca di non aver beni almeno in fondata speranza sufficienti per soddisfarli in tutto od in massima parte, sarà punito come reo di fallimento doloso colla pena dei lavori forzati non maggiore però di anni dieci, od anche colla carcere non minore d'anni due, secondo le circostanze.

348. Anche nel fallimento del privato avranno luogo e sortiranno il loro pieno effetto le disposizioni degli articoli 341, §. 1. 342, 343, 344, 345, 346.

### TITOLO TRENTESIMO. DELL'OMICIDIO VOLONTARIO.

349. L'omicidio commesso coll'intenzione di togliere la vita è *volontario*.

350. §. 1. L'omicidio volontario del padre e della madre o di altri ascendenti legittimi o naturali è *parricidio*.

§. 2. La legge parifica al parricidio anche l'omicidio volontario dei discendenti, del conjuge, del fratello o della sorella.

351. La morte di un infante neonato, e concepito illegittimamente, procurata dalla madre all'oggetto di occultare il parto, è *infanticidio*.

352. §. 1. L'omicidio volontario commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate, o somministrate, è *veneficio*.

§. 2. Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura, e così atte a portare prontamente la morte; ma anche le altre naturali o artefatte, che per la loro maligna natura, alterando insensibilmente la salute, conducono pure alla morte.

353. L'omicidio commesso colla previa deliberazione di togliere la vita, eseguita con animo freddo, è *premeditato*.

354. L'omicidio commesso traendo partito dalla fede data altrui o espressamente, o tacitamente, è *proditorio*.

355. L'omicidio è *insidioso* quando è stata aspettata una persona per maggiore o minor tempo in uno o diversi luoghi per ucciderla.

356. L'omicidio commesso con mandato prezzolato o gratuito è *assassinio*.

357. §. 1. I colpevoli di parricidio, di veneficio, d'omicidio premeditato, proditorio od insidioso, e d'assassinio saranno puniti colla morte.

§. 2. Il parricida sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero.

358. §. 1. La madre infanticida sarà punita colla morte.

§. 2. Qualora però essa abbia commesso l'infanticidio o per sovrastanti sevizie, o per salvare la vita, sarà punita coi lavori forzati da dieci a venti anni.

§. 3. Chiunque avrà cooperato dolosamente all'infanticidio sarà punito colla morte.

359. §. 1. È punito colla morte il tentativo di omicidio per veneficio quando le sostanze venefiche somministrate non abbiano prodotto la morte per la sola efficacia dei soccorsi dell'arte.

§. 2. In caso diverso il tentativo sarà punito coll'ergastolo da venti anni a vita secondo le circostanze.

360. L'omicidio volontario sarà punito colla morte,

1. Quando sarà commesso in totale mancanza di causa e per solo impulso di una brutale malvagità;

2. Quando avrà per oggetto sia di preparare, facilitare o commettere un altro delitto, sia di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori, o complici dei delitti stessi, benchè non ne sia ottenuto l'effetto.

361. È pure punito di morte l'omicidio volontario quando è stato mezzo o conseguenza immediata di resistenza alla forza pubblica, o quando è stato conseguenza di violenze usate verso gli agenti di quella, o di altre persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio nell'atto dell'esercizio delle loro funzioni, o a causa delle medesime.

362. §. 1. L'omicidio commesso in unione sediziosa, o in caso di resistenza alla giustizia, o di saccheggio, sarà imputabile ai capi, agli autori, istigatori o provocatori della sedizione, resistenza o saccheggio.

§. 2. I medesimi saranno puniti colle pene comminate a quelli che l'avranno personalmente commesso, esclusa la morte.

§. 3. Se per altro fossero complici nell'omicidio, la pena sarà della morte.

363. L'omicidio volontario, non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito coll'ergastolo a vita.



364. Le pene stabilite nei precedenti articoli per gli omicidj volontarj saranno sempre applicate quando anche per errore fosse stato ucciso uno per un altro.

365. Chi avendo in animo di uccidere si procura i mezzi necessarj e adatti per consummare l'omicidio, ma o per errore, o per un imprevisto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consummazione del medesimo, sarà punito coll'ergastolo per anni venti, estendibili anche ad anni venticinque secondo le circostanze.

366. L'omicidio volontario commesso dal conjuge nella persona dell'altro conjuge o del correo, o d'ambidue, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio, sarà punito col carcere, che non sarà minore di un anno.

367. Colla medesima pena sarà punito l'omicidio commesso dai genitori, nella loro casa, su la persona della figlia, o dell'altro delinquente, o di ambidue, nell'atto che li sorprendono in istupro od adulterio.

368. §. 1. L'omicidio commesso in causa di patita provocazione sarà punito coll'ergastolo a tempo dai sette ai quindici anni.

§. 2. Se la provocazione fu grave la pena sarà dei lavori forzati da tre a sette anni.

§. 3. Se la provocazione fu accompagnata da vie di fatto, senz'armi però nè istrumenti atti a ferire, la pena si ridurrà alla carcere da uno a tre anni.

§. 4. Se vi fu eccesso nella difesa contro il provocante armato la pena si limiterà dai sei ai diciotto mesi di carcere, secondo le circostanze.

369. È provocazione grave quella che si fa con minacce ed atroci ingiurie avuto riguardo all'in-

dole delle medesime ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

370. Quando dal momento della provocazione a quello dell'uccisione del provocante è corso l'intervallo di ventiquattro ore, l'omicidio si presume premeditato.

371. È riputata provocazione anche l'offesa recata agli ascendenti e a' discendenti, al fratello ed alla sorella, ed al conjuge.

372. §. 1. Se in una rissa insorta tra più persone qualcuno rimane ucciso, ognuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo d'omicidio.

§. 2. Ma se non si conosce l'autore della ferita mortale, o se la morte fosse stata prodotta dal concorso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, saranno puniti coi lavori forzati non minori d'anni cinque.

373. §. 1. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, sarà punito col carcere da tre ad otto mesi.

§. 2. Colla stessa pena sarà punito l'omicidio, che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.

374. L'omicidio commesso nello stato di vera ed assoluta ubbriachezza da chi non è solito ubbriacarsi, sarà punito col carcere da uno a tre anni.

375. Chi volontariamente si ubbricherà al fine di commettere un omicidio sarà punito come reo di omicidio commesso con premeditazione.

**TITOLO TRENTESIMOPRIMO.**

**DELL' OMICIDIO INVOLONTARIO  
E DEL NON IMPUTABILE.**

376. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, commetterà involontariamente un omicidio, o vi darà causa, sarà punito colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

377. Non è delitto l'omicidio commesso nella necessità attuale di legittima difesa della vita o del pudore di se stesso o di altri in atto di violento attentato.

378. §. 1. Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti.

§. 2. Se l'omicidio ha avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, di impedire la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata in case, nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze.

§. 3. Se ha avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenza.

**TITOLO TRENTESIMOSECONDO.**

**DELL' ABORTO.**

379. §. 1. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, violenze o con qualunque altro mezzo avrà procurato con effetto l'aborto di una donna incinta, se questa vi abbia acconsentito, sarà punito coll'ergastolo a tempo non minore di anni quindici.

§. 2. La stessa pena sarà inflitta alla donna che da se medesima avrà procurato con effetto l'ab-

*T. XXXIII. Dell'esposizione dell'infante. 87*

orto, od avrà acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è seguito l'aborto.

§. 3. Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena dell'ergastolo non minore di anni venti.

380. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto, segua la morte della donna, sia o no avvenuto l'aborto, il colpevole sarà punito col massimo della pena dell'ergastolo a tempo, quando la donna abbia acconsentito di far uso dei mezzi anzidetti; quando essa non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito coll'ergastolo a vita.

381. Nel caso di aborto diretto ad occultare una prole illegittima nelle circostanze indicate nell'articolo 358, §. 2 le pene stabilite nei precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi di uno o di due gradi.

382. I medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e qualunque altro ufficiale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, oltre la multa da duecento a cinquecento lire.

383. Se l'aborto tentato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati estendibile da sette anni a dieci.

**TITOLO TRENTESIMOTERZO.**

**DELL' ESPOSIZIONE**

**E DELL' ABBANDONO DELL' INFANTE.**

384. Coloro che abbandoneranno od esporranno in luogo solitario un fanciullo minore d'anni sette

compiti, ovvero ordineranno di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine ne sarà eseguito, saranno puniti col carcere non minore di mesi diciotto estendibile a tre anni.

385. Se in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono il fanciullo rimarrà ferito, contuso o storpiato, i colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono saranno puniti coi lavori forzati da tre a sette anni.

386. Nel caso che avvenga la morte del fanciullo, il colpevole soggiacerà alla pena dei lavori forzati per un tempo non minore di anni sette.

387. Se però dal complesso delle circostanze risulterà che l'abbandono del fanciullo non poteva avere altro oggetto se non che la morte del medesimo, e questa sia avvenuta in conseguenza dell'abbandono, il colpevole sarà punito come l'infanticida.

388. §. 1. Se la esposizione o l'abbandono seguiranno in luogo non solitario, i colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

§. 2. Se in dipendenza della esposizione abbiano luogo le conseguenze di cui negli articoli 385, 386 la pena sarà del carcere, nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due a cinque anni.

389. Qualora i delitti contemplati negli articoli 384, 385, 386, 388 fossero stati commessi dai genitori o tutori del fanciullo esposto od abbandonato, la pena sarà nei rispettivi casi ivi enunciati aumentata da uno a due gradi secondo le circostanze e la qualità delle persone.

### TITOLO TRENTESIMOQUARTO.

#### DELLE FERITE, DELLE PERCOSSE VOLONTARIE E DI ALTRE OFFESE CONTRO LE PERSONE.

390. Le ferite e le percosse volontarie che non hanno il carattere di tentato omicidio, quando portino seco cumulativamente il pericolo della vita, e la malattia o l'incapacità del lavoro personale che ecceda la durata di trenta giorni, saranno puniti coi lavori forzati estendibili ad anni dieci.

391. §. 1. Colle stesse pene saranno punite le ferite e le percosse volontarie nei seguenti casi.

§. 2. Se avranno prodotto rottura d'ossa o in una gamba o in una coscia o in un braccio od in altra principale parte del corpo.

§. 3. Se avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro.

§. 4. Se porteranno seco, oppure cagioneranno la mutilazione o la debilitazione permanente di qualche parte del corpo.

§. 5. Se renderanno deforme l'aspetto.

392. Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista, delle braccia o delle gambe, il colpevole sarà punito coi lavori forzati per tempo non minore d'anni sette.

393. Se i delitti menzionati nei tre precedenti articoli saranno commessi con premeditazione, con prodizione, con mandato, con insidia, o senza alcuna causa, saranno puniti coll'ergastolo da sette a quindici anni.

394. §. 1. Le ferite e le percosse volontarie per le quali segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, saranno agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

§. 2. Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma anche per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di un grado.

395. §. 1. Le ferite e le percosse volontarie per le quali, dopo quaranta giorni successivi al delitto, segua la morte per la sola natura di dette ferite o percosse, sono pure agguagliate all'omicidio; ma la pena sarà inferiore di un grado.

§. 2. Se però la morte dell'offeso non avverrà per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà inferiore di due gradi.

396. §. 1. Quando le ferite, e le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, esse saranno punite col carcere da tre mesi ad un anno.

§. 2. Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti, di cui nell'articolo 393, il carcere non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi a tre anni.

397. La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni in ciascuno dei casi seguenti.

1. Se le ferite o percosse volontarie portano seco il pericolo della vita;

2. Se le ferite o percosse volontarie, quan-

tunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni.

398. Se le ferite o le percosse saranno fatte per vendetta sopra testimoni o periti che abbiano deposto in giudizio o dato il loro giudizio, e per motivo di tale testimonianza o perizia, la pena sarà aumentata di un grado.

399. §. 1. Se nei casi dell'articolo 397 concorre premeditazione, prodizione, insidia, mandato, ovvero mancanza di causa, la pena del carcere non sarà minore di due anni, e potrà anche estendersi a' lavori forzati sino agli anni cinque.

§. 2. Se le predette circostanze aggravanti concorrano nel caso contemplato dal precedente articolo 398, la pena sarà aumentata di un altro grado.

400. §. 1. Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se saranno fatte con armi delle quali sia proibita la delazione, ovvero con armi da fuoco anche permesse a portarsi, saranno punite coi lavori forzati estendibili ad anni sette. Se poi le ferite medesime saranno fatte con armi delle quali è proibita anche la ritenzione, la pena sarà dei lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. 2. Per le ferite poi, le quali per sè sarebbero punibili con pena superiore al carcere, ove siano fatte con arma di proibita delazione, o con armi da fuoco anche permesse, la pena sarà aumentata di un anno di durata: e se fosse fatta con arma di proibita ritenzione, la pena sarà aumentata di due anni.

401. §. 1. All'oggetto poi di prevenire possibilmente i delitti, che si commettono colle armi, si dichiara delitto, e non semplice contravvenzione, la ritenzione e la delazione delle armi insidiose, cioè di quelle delle quali è proibita la ritenzione e la delazione dal §. 72 del Regolamento di Polizia.

§. 2. La ritenzione delle armi contemplate dal citato §. 72 sarà punita colla carcere da uno a tre anni.

§. 3. La delazione, fabbricazione, e introduzione nello Stato delle armi predette sarà punita colla carcere da due anni a cinque.

402. Coloro che in rissa spareranno o sgrilleranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

403. Le ferite e le percosse espresse in questo Titolo, ove sieno fatte dal figlio nelle persone del padre o della madre o di altri ascendenti legittimi o naturali, saranno punite con un grado di pena superiore a quella che è rispettivamente prescritta negli articoli precedenti.

404. Le ferite e le percosse che formano il soggetto delle disposizioni contenute in questo Titolo, qualora siano fatte in unione sediziosa, o in caso di resistenza alla giustizia o di saccheggio, saranno imputabili ai capi, agli autori, istigatori o provocatori della sedizione, o della resistenza, o del saccheggio, e i medesimi saranno puniti colle stesse pene che vengono comminate a quelli che le hanno personalmente fatte.

405. §. 1. Il delitto di evirazione sarà punito coll'ergastolo per anni venticinque.

§. 2. Se dall'evirazione ne deriverà la morte entro quaranta giorni immediatamente successivi, il colpevole sarà punito colla morte.

406. §. 1. Chiunque colla intenzione di nuocere somministrerà ad alcuna persona commestibili, bevande od altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, quando ne avvenga entro i quaranta giorni la morte, sarà punito coll'ergastolo a vita, salvo il disposto nell'articolo 359.

§. 2. Se la morte avverrà dopo i quaranta giorni, il colpevole sarà punito coll'ergastolo a tempo non mai minore d'anni dieci.

§. 3. Se vi sarà soltanto pericolo della vita la pena sarà dei lavori forzati per tempo non minore di anni sette.

407. Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, il colpevole sarà punito col carcere non minore di un anno se la malattia cagionata durerà più di venti giorni; se durerà meno di tal tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

408. Nei casi di ferite o di percosse volontarie o di altri atti di violenza contemplati in questo Titolo, quando si verifichi alcuna delle circostanze indicate negli articoli 366, 367, 373, e il fatto sia punibile con pena maggiore del carcere, la pena sarà di carcere non minore di tre mesi estendibile a mesi otto.

409. Le ferite o percosse volontarie se saranno fatte nell'impeto dell'ira, ed in seguito di provo-

cazione, saranno punite colla diminuzione da uno a due gradi della pena in cui sarebbero incorsi i colpevoli se non vi concorresse tale circostanza.

410. Se per le cause espresse nell' articolo 376 saranno derivate soltanto ferite o altre offese, il colpevole sarà punito col carcere da tre ad otto mesi, ovvero con multa estendibile a lire trecento.

411. Non sono imputabili le ferite e le percosse nei casi nei quali a termini degli articoli 377, 378, non è imputabile l' omicidio.

412. §. 1. Colui, che nell' intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un delitto più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l' avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel delitto più grave diminuita di uno o di due gradi.

§. 2. Questa diminuzione però non avrà luogo, quando il delinquente avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze, o avesse cagionata la ferita o percossa con armi propriamente tali.

§. 3. Non potrà nemmeno diminuirsi la pena quando si verifichi alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell' articolo 393.

413. Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto speciale sorveglianza da uno a tre anni.

### TITOLO TRENTESIMOQUINTO.

#### DELLE MINACCIE.

414. §. 1. Chiunque per mezzo di scritto anonimo o sottoscritto con proprio o finto nome farà minacce di assassinio, di veneficio, d' incendio o di qua-

lunque altro delitto che importi la pena di morte o dell' ergastolo a vita, sarà punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni, quando la minaccia sia fatta con ordine di deporre qualche cosa in un luogo indicato, o di adempiere qualunque altra condizione.

§. 2. Se la minaccia non sarà accompagnata da alcun ordine o da alcuna indicazione, la pena sarà del carcere non minore di un anno.

415. La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamente verbale, ma fatta con ordine e sotto condizione come sopra, o con armi.

### TITOLO TRENTESIMOSESTO.

#### DELL' INCESTO, DELL' ADULTERIO E DELLA BIGAMIA.

416. §. 1. L' incesto violento in linea retta ascendente e discendente, se è commesso in persona che non abbia compiuto gli anni quattordici, sarà punito colla morte.

§. 2. Se è commesso in persona maggiore di quattordici anni, sarà punito coll' ergastolo a vita.

§. 3. L' incesto violento in linea trasversale, ma entro il quarto grado civile, se è commesso sopra persona minore di quattordici anni compiuti, sarà punito coll' ergastolo a vita.

§. 4. Se è commesso con persona maggiore di anni quattordici, la pena sarà dell' ergastolo da quindici a venti anni.

417. §. 1. L' incesto non violento nella linea retta ascendente e discendente sarà punito nell' uomo coll' ergastolo da quindici a venti anni: e nella

donna col carcere non mai minore di tre anni, od anche coi lavori forzati estendibili ad anni sette, secondo le circostanze.

§. 2. L'incesto tra fratelli e sorelle si punirà nell'uomo coll'ergastolo da sette a quindici anni; e nella donna col carcere non mai minore di anni due.

§. 3. L'incesto tra zio e nipote sarà punito nell'uomo coi lavori forzati da dieci a quindici anni; e nella donna col carcere non minore di diciotto mesi.

§. 4. L'incesto tra affini in linea retta sarà punito nell'uomo coi lavori forzati da dieci a quindici anni; e nella donna colla carcere da sei a diciotto mesi.

§. 5. L'incesto tra affini nel primo grado della linea trasversale sarà punito nell'uomo coi lavori forzati da tre a cinque anni; e nella donna colla carcere da sei a diciotto mesi.

§. 6. L'incesto tra cugini sarà punito nell'uomo colla carcere da due a cinque anni; nella donna colla stessa pena da sei mesi ad un anno.

§. 7. Nell'incesto non violento, si procederà soltanto a querela delle persone congiunte di sangue entro il secondo grado civile colla donna, colla quale sarà stato commesso il delitto.

418. In tutti i casi d'incesto in linea retta, l'ascendente colpevole sarà privato d'ogni diritto che in forza della patria podestà gli è concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli e dei nipoti.

419. §. 1. La moglie convinta di adulterio sarà punita col carcere non minore di un anno ed estendibile a tre anni.

§. 2. L'adultero sarà punito colla stessa pena e con multa dalle lire cento alle mille.

420. §. 1. L'adulterio non può essere denunziato se non dal marito od in di lui assenza od impedimento dal suocero. Essi perdono questa facoltà qualora non ne facciano la denunzia entro due mesi dal giorno del commesso delitto.

§. 2. Il marito la perde altresì se trovasi nel caso dell'articolo 422.

§. 3. La denunzia contro uno de' correi è necessariamente operativa anche contro dell'altro.

421. §. 1. Il conjuge denunziante può impedire la condanna col rinunciare alla denunzia; può altresì far cessare gli effetti della condanna medesima acconsentendo di tornare a vivere col conjuge stato condannato.

§. 2. La remissione che il conjuge fa all'altro, prima della condanna, giova di diritto anche al correo.

422. §. 1. Il marito che terrà una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto a querela della moglie, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

§. 2. Colla stessa pena sarà punita la concubina.

423. Se l'adultero avrà fatto uso di violenza, la pena sarà dell'ergastolo a tempo non mai minore d'anni dieci.

424. §. 1. Colla pena dei lavori forzati non minore d'anni dieci, sarà punito chiunque essendo unito in matrimonio legittimo ne contrarrà un secondo prima che il precedente sia disciolto, salve le pene maggiori nei casi di falso.

§. 2. È colpevole dello stesso delitto, ed è punito colla stessa pena colui, che sebbene non conjugato si marita scientemente ad una persona conjugata.

### TITOLO TRENTESIMOSSETTIMO.

#### DELLO STUPRO, DEL RATTO VIOLENTO, E DEL LENOCINIO.

425. Lo stupro commesso in donna vergine con seduzione, con promessa o simulazione di matrimonio sarà punito colla pena di sei mesi di carcere estendibile ad un anno.

426. Lo stupro violento commesso in donna anche non vergine sarà punito colla pena dei lavori forzati estendibile agli anni sette.

427. Lo stupro è violento ogniqualvolta togliendo i mezzi di difesa od incutendo grave timore con minacce od apparecchio d'armi, o in altro modo a persona di altro sesso, si abusa della medesima.

428. §. 1. Lo stupro si considera sempre violento in ciascuno dei casi seguenti:

§. 2. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età d'anni quattordici.

§. 3. Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

§. 4. Quando sia commesso dagl' institutori, direttori, tutori sulle persone di età minore d'anni ventuno compiti affidate alla loro cura e direzione.

§. 5. Quando sia commesso coll' assistenza od ajuto di una o più persone, le quali saranno trattate come complici.

§. 6. Quando sia commesso dai custodi delle carceri, e loro secondini, e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate, detenute o condannate.

429. Lo stupro violento commesso nelle persone indicate nel precedente articolo sarà punito con pena di cinque anni di lavori forzati ed estendibile ad anni dodici.

430 §. 1. Se saranno percosse o ferite le persone contro le quali è usata violenza, e la percossa o la ferita sarà di natura tale che per se stessa costituisca un delitto punibile con pena più grave del carcere, il colpevole sarà punito coi lavori forzati da cinque a quindici anni.

§. 2. Se la percossa o le ferite concorreranno nello stupro considerato violento a termini dell' articolo 428, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati da quindici a venti anni.

§. 3. Salva sempre la pena maggiore cui la ferita o la percossa potesse dar luogo per se medesima.

431. §. 1. Lo stupro coll' abuso dei sessi sarà punito colla pena dei lavori forzati da dieci a quindici anni.

§. 2. Lo stupro contemplato nell' articolo 428 commesso coll' abuso dei sessi sarà punito colla pena dei lavori forzati da quindici a venti anni.

432. §. 1. Qualora lo stupro coll' abuso dei sessi sia accompagnato da percosse o da ferite, come



all' articolo 430, il colpevole sarà punito coi lavori forzati da quindici a venti anni.

§. 2. Se le percosse o le ferite accompagneranno lo stupro contemplato nell' articolo 428, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati da venti a venticinque anni.

Salva sempre la pena maggiore a termine dell' articolo 430, §. 3.

433. §. 1. Lo stupro violento tentato sarà punito colla pena di un anno di carcere, che potrà estendersi anche sino alli tre anni.

§. 2. Lo stupro violento mancato sarà punito egualmente colla carcere di un anno estendibile sino agli anni cinque secondo la gravezza delle circostanze.

434. §. 1. Lo stupro commesso con seduzione non ammette procedimento d' ufficio: lo stesso avrà luogo quando si tratti di stupro con abuso di sessi.

§. 2. Potrà soltanto querelare chi ha sofferto lo stupro, il padre e la madre legittimi e naturali o adottivi ed in loro mancanza l' avo paterno.

§. 3. La querela non potrà essere accettata, ed in ogni caso sarà inefficace, se non sarà data entro quattro mesi dal primo concubito.

435. Il matrimonio seguito fra il seduttore e la sedotta metterà fine al giudizio qualunque sia lo stato in cui esso si trovi.

436. §. 1. Il ratto violento di donna maritata per abusarne sarà punito coi lavori forzati da cinque a sette anni.

§. 2. Il ratto come sopra di donna vedova, o nubile al detto fine sarà punito colla carcere da uno a tre anni.

437. Colla stessa pena dei lavori forzati da cinque a dieci anni sarà punito chiunque con violenza o con frode rapirà, o farà rapire persone minori di età poste sotto la podestà dei genitori o di tutori, oppure che si trovino in una casa di educazione, o presso persone che ne abbiano assunta od alle quali ne sia affidata la direzione.

438. Se la persona rapita è minore degli anni diciotto, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche allorquando siasi valso della sola seduzione, e la persona rapita abbia acconsentito al rapimento.

439. Nei casi dei tre articoli precedenti, qualora al ratto si unisca lo stupro violento sarà inflitta la pena dell' ergastolo a tempo non mai minore di anni sette, e salvo sempre le pene maggiori che importasse lo stupro per le altre circostanze che lo avessero accompagnato.

440. Quando il rapitore nei casi degli articoli 436, 437, 438, e prima che abbia luogo alcun procedimento, o denuncia, od istanza, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia od alla casa di sua educazione, od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo sicuro, la pena sarà di carcere.

441. Ove il rapitore avesse sposata la donna rapita non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle persone, che hanno la patria potestà, dell' emancipante o della madre nel caso dell'

art. 78 del Codice Civile. In questo caso il rapitore sarà punito come al precedente articolo.

442. Chiunque ecciterà, favorirà, agevolerà la corruzione o la prostituzione delle persone dell' uno e dell' altro sesso sarà punito, come reo di lenocinio, colla carcere non minore di un anno, e che potrà estendersi sino ad anni tre.

443. Se la corruzione o la prostituzione cadrà in persona che non abbia ancora compiuti gli anni quindici, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni; e se il delitto avrà il carattere di abituale ed infame traffico la pena non sarà mai minore di cinque anni d' ergastolo.

444. §. 1. Quando la corruzione o la prostituzione delle persone sarà eccitata o favorita dagli ascendenti, dal marito, dal tutore, e dagli altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà dei lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. 2. Se la corruzione o la prostituzione cadrà in persona che non abbia ancora compiuti gli anni quindici, la pena sarà dell' ergastolo di anni sette estendibile ad anni quindici.

445. Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, saranno privati gli ascendenti d' ogni diritto che in forza della patria podestà è loro concesso dalla legge sulle persone e su i beni dei figli, il marito dei diritti sopra la dote, i tutori saranno rimossi dalla tutela e dichiarati incapaci di assumere qualunque altra.

446. §. 1. Ogni carceriere, custode od agente della forza pubblica, il quale commetterà atti impudichi con donna affidata alla sua custodia, sarà

punito colla carcere da sei mesi ad un anno; se poi l'atto o l' attentato fosse violento, la pena sarà de' lavori forzati per tempo non minore di cinque anni.

§. 2. Colle medesime pene sarà punito il custode, il carceriere che favorirà atti impudichi di altri con donna detenuta nella prigione.

§. 3. Ma se il fatto prenderà il carattere di lenocinio sarà applicata la pena stabilita per questo delitto.

## TITOLO TRENTESIMOTTAVO.

### DELLA DIFFAMAZIONE, DEI LIBELLI FAMOSI, E DELLE INGIURIE.

447. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi pubblici, od in pubbliche unioni, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati, i quali se sussistessero potrebbero dare luogo a procedimento criminale, od offenderebbero la sua riputazione, o l' esporrebbero all' odio, o disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione. Se questa sarà contro Ministri o supremi Magistrati, la pena sarà di carcere da uno a cinque anni; se sarà contro altre persone dell' ordine giudiziario, od amministrativo, o contro i genitori, i professori delle università o licei, i tutori, i curatori, padre e madre adottivi, la pena sarà da uno a tre anni di carcere; se sarà contro privati la pena sarà da tre mesi ad un anno di carcere. Alla carcere andrà unita una multa non minore di lire cinquanta estendibile sino a lire cinquecento.

448. Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà fatta in un atto pubblico od autentico o col mezzo di libri o fogli stampati, o manoscritti, di figure, d'immagini, d'incisioni e di emblemi che siano stati venduti, od esposti in vendita od affissi, od in qualsivoglia altro modo sparsi e distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di libello famoso, e sarà punito colle norme dell'articolo precedente, ma non mai col minimo delle pene ivi comminate, e la multa sarà dalle lire duecento alle mille.

449. Le pene del carcere, e della multa stabilite nell'articolo 447 potranno essere applicate anche separatamente.

450. §. 1. Saranno puniti colle pene indicate nell'articolo 448 tutti quelli, che concorreranno a rendere pubbliche le suddette imputazioni, od ingiurie per mezzo di fogli pubblici.

§. 2. Se questi saranno stranieri, la pena verrà applicata a quelli che invieranno, o faranno inserire gli articoli.

§. 3. Gli stampatori di tali libelli, o coloro che li introdurranno dall'estero, che affiggeranno, distribuiranno i libelli, le stampe, gli scritti ed altri oggetti enunciati nell'articolo 448 saranno puniti come complici.

451. L'autore delle imputazioni, od ingiurie non sarà ammesso a dimandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare, come mezzi di scusa, che i documenti, e i fatti sono notorii, o che le imputazioni, che hanno dato luogo al procedimento, sono copiate od estratte da fogli stranieri, o da altri scritti stampati.

452. §. 1. Nel caso che, in seguito della imputazione, si proceda dal fisco criminalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore dell'imputazione non soggiacerà a veruna pena.

§. 2. Qualora poi detti fatti non siano provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene stabilite per la diffamazione, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia quando risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

453. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza perchè il procedimento che si instituirà contro il diffamatore si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione, ed in questo caso avranno luogo le disposizioni dell'articolo precedente.

454. Nei casi espressi nei due precedenti articoli cesserà il disposto dall'articolo 451, e l'autore dell'imputazione potrà produrre e somministrare tutte quelle prove, che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati.

455. Le disposizioni degli articoli 447, 448, 450, non sono applicabili ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo, per ragione delle proprie funzioni e del proprio dovere, di rivelare, o di reprimere.

456. Se le imputazioni e le ingiurie sono contenute negli scritti, e nelle stampe relative alle di-

fese giudiziali, i giudici potranno ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e sospendere gli autori di tali scritti o stampe dall' esercizio delle proprie funzioni per un tempo estendibile a sei mesi, ed in caso di recidiva sino a tre anni.

457. Alle pene stabilite pei reati di calunnia, di diffamazione e di libello famoso potranno i Magistrati ed i Tribunali ingiugnere secondo le circostanze la ritrattazione, ed ordinare eziandio la pubblicazione della sentenza.

458. Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell' art. 448, saranno confiscati e soppressi, e quanto agli atti pubblici od autentici non suscettivi di confisca si farà nel loro originale un' annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l' autore del libello famoso.

459. §. 1. Fuori dei casi ne' quali l' imputazione cade sopra fatti che possono esporre l' imputato ad un procedimento criminale, non si potrà procedere contro l' autore di diffamazione o d' ingiuria altro che a querela della parte offesa.

§. 2. Sarà eziandio in questo caso in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l' autore dell' imputazione all' oggetto di farlo dichiarare tenuto al risarcimento dei danni per la sofferta diffamazione od ingiuria, ed in quella somma che sarà dal giudice stabilita.

§. 3. Potrà altresì il giudice, quando la parte offesa ne faccia istanza, dichiarare nello stesso giudizio tenuto l' autore dell' imputazione ad una scusa verso la medesima, od in caso di rifiuto al pagamento di una somma estendibile a lire cinquecento.

## TITOLO TRENTESIMONONO.

### DELLA GRASSAZIONE,

#### DELLE ESTORSIONI VIOLENTI, E DELLA RAPINA.

460. È grassazione il furto violento commesso in qualsiasi strada su le persone che vi saranno di passaggio.

461. La grassazione si ritiene commessa in una strada anche quando essendo in essa incominciata viene compiuta fuori della medesima.

462. §. 1. Se la grassazione è accompagnata da omicidio, o da tentativo d' omicidio a termini dell' articolo 67 sarà punita colla morte.

§. 2. Se la grassazione sarà accompagnata da ferite o sevizie o con abuso di titolo o della divisa di un funzionario pubblico o di un ufficiale civile, sarà punita coll' ergastolo a vita.

§. 3. Se la grassazione sarà accompagnata da mali trattamenti o da percosse, che non abbiano il carattere di sevizie, sarà punita col massimo dell' ergastolo a tempo.

463. §. 1. Se la grassazione sarà commessa da una persona armata, o da più, delle quali una o più siano armate, e siano fatte minacce di morte, di ferite, o percosse o di altri mali trattamenti, la pena sarà dell' ergastolo a tempo non minore di dodici anni estendibile all' ergastolo a vita.

§. 2. Se poi la grassazione sarà commessa come sopra, ma non sarà accompagnata da minacce, la pena sarà dell' ergastolo da sette a dieci anni.

464. §. 1. La grassazione commessa da due o più persone non armate, sarà punita coi lavori forzati per tempo non minore di anni dieci.

§. 2. Se poi la grassazione sarà commessa da una persona sola non armata, la pena sarà dei lavori forzati dai tre ai dieci anni.

465. La grassazione si ha per consummata, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qualvolta sia seguito alcuno degli atti indicati negli articoli 462, 463, sebbene lo spoglio non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

466. Gli atti di violenza indicati nei succitati articoli 462, 463, s'intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando siano seguiti immediatamente prima o dopo la medesima all'oggetto di facilitarne la consummazione, od allo scopo di procurare l'impunità dei colpevoli, ed anche quando le violenze siano state commesse tanto su la persona spogliata od assalita, quanto su altre persone presenti, od accorse nell'atto del delitto.

467. §. 1. Chiunque estorcerà danaro, o robe o la firma, o la consegna di un atto, di un documento contenente disposizioni, o producente obbligazione o liberazione, per mezzo di minacce di morte, di torture, d'incendio o di altro grave danno fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, o altrimenti facendosi vedere attorniato colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito coll'ergastolo da cinque a sette anni.

§. 2. I portatori di tali ambasciate o biglietti consapevoli del loro contenuto, come pure coloro,

che vi si intromettessero volontariamente, incorreranno nella pena dei lavori forzati da cinque a sette anni, salvo le pene maggiori in caso di delitto più grave.

468. Se l'estorsione avrà luogo con sequestro della persona, o di altro individuo della sua famiglia, il colpevole sarà punito coll'ergastolo per tempo non minore di anni quindici.

469. §. 1. Se saranno usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà del massimo dell'ergastolo a tempo.

§. 2. Se sarà tentato l'omicidio, benchè non sia effettuato, la pena sarà dell'ergastolo a vita.

470. La rapina, ossia il furto violento, eseguita senza minaccia sarà punita col doppio della pena del furto semplice.

471. §. 1. La rapina fatta a mano armata e con minacce alla persona assalita, sarà punita coi lavori forzati da dieci a venti anni.

§. 2. Se la rapina è accompagnata da ferite, percosse o altra grave lesione, la pena sarà dell'ergastolo da dieci a venti anni secondo la gravità delle ferite o percosse, quand'anche non segua il furto.

472. Se la rapina sarà accompagnata da tentativo di omicidio, la pena sarà dell'ergastolo a vita, quand'anche non segua il furto.

**TITOLO QUARANTESIMO.****DEL FURTO QUALIFICATO.**

473. Il furto è qualificato-

1. Per la persona;
2. Pel tempo;
3. Pel luogo;
4. Pel mezzo;
5. Per la qualità delle cose rubate.

474. Il furto è qualificato per la persona,

§. 1. Se verrà commesso da persona domestica in qualunque luogo in danno del suo padrone, od anche in danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di domestico.

§. 2. Sotto nome di domestico s'intenderà ogni individuo addetto al giornaliero servizio nella casa del padrone con salario od altro stipendio, quand'anche non coabiti col padrone.

§. 3. Se il furto sarà commesso dall'ospite o da persone di sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve l'ospitalità, o se sarà commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia.

§. 4. Se il furto sarà commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcajuolo, o da alcuno dei loro servi, od impiegati, qualunque sieno, di cose loro affidate nella qualità suddetta.

§. 5. Se il furto sarà commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o com-

pagno od impiegato qualunque nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della professione o del suo mestiere o impiego.

475. I colpevoli di furto indicati nel precedente articolo saranno puniti coi lavori forzati da sette a dieci anni, se il valore delle cose rubate non eccede lire duecento; da questa somma alle lire cinquecento, colla pena stessa da dieci a quindici anni: dalle lire cinquecento alle mille, coi medesimi lavori forzati da quindici a venti anni: da detta somma alle lire mille e cinquecento, coll'ergastolo da quindici a venti anni; dalla predetta somma ad altra qualunque, coll'ergastolo a vita.

476. §. 1. Il furto è qualificato pel tempo se sarà commesso nei casi d'incendio, di ruina, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici o di altre gravi calamità, nelle cose in qualunque modo appartenenti a quelli che soffersero l'infornio.

§. 2. Questo furto, se non eccede le lire cento, sarà punito coi lavori forzati da tre a cinque anni: se eccede detta somma e non arrivi a lire duecento, con detta pena da cinque a dieci anni; dalle suddette lire duecento alle trecento, colla medesima pena da dieci a venti anni. Superando le stesse lire trecento e sino a lire mille, la pena sarà dell'ergastolo da quindici a venti anni: ove sia maggiore la somma, la pena sarà dell'ergastolo a vita.

477. §. 1. Il furto è qualificato pel luogo, se è commesso

- 1.° nelle Chiese: quando peraltro la cosa ru-

bata sia sacra, o destinata al culto divino, avranno luogo le pene stabilite nell' articolo 480;

2.<sup>o</sup> nei Palazzi Reali e nelle loro immediate dipendenze;

3.<sup>o</sup> nei Monti di Pietà, delle cose ivi depositate od impegnate.

§. 2. Questo furto sarà punito col carcere da uno a tre anni, ove il valore della refurtiva non arrivi a lire cinquanta; da questa somma alle lire duecento coi lavori forzati da tre a cinque anni. Eccedendo questa somma si applicheranno le pene fissate nell' articolo 475.

478. È parimente qualificato pel luogo il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, o da tiro, o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto commesso nell' aperta campagna o nelle stalle o mandre, e sarà punito colle pene di che nell' articolo 475.

479. §. 1. Il furto è qualificato per riguardo al mezzo col quale si commette,

1.<sup>o</sup> Se sarà commesso mediante rottura, scallata o con false chiavi, sebbene tali mezzi sieno stati adoperati in edifizj, fabbricati ed in altri luoghi cinti e chiusi, che non servono ad abitazione o in botteghe anche mobili e quand' anche la rottura non sia stata se non che interna.

2.<sup>o</sup> Se sarà commesso in unione di due o più persone provvedute tutte, od alcuna di esse, di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata senza fare minaccia o violenza alcuna.

§. 2. Le pene applicabili ai detti furti saranno le espresse nell' articolo 475.

480. §. 1. È qualificato per la qualità della cosa il furto di cose sacre commesso in luogo sacro, od ove le medesime si sogliono custodire. E sarà punito coll' ergastolo da cinque a sette anni, se il valore delle cose rubate non eccede lire cinquanta; coll' ergastolo da dieci a venti anni, se detto valore non eccede lire cento; e coll' ergastolo a vita, se il valore è al di sopra delle cento lire: salvo in ogni caso il disposto nell' articolo 102.

§. 2. È parimente qualificato il furto di cose non sacre, ma dedicate o destinate al culto divino, commesso in luogo sacro. E sarà punito colle norme stabilite nell' articolo 476.

481. È inoltre qualificato per ragione della cosa il furto di danaro e di cose dello Stato, dei Comuni e delle Opere pie, ed il colpevole soggiacerà alle pene di che nell' articolo 476.

482. Quando un furto sia qualificato per due o più dei titoli menzionati nell' articolo 473, si applica la pena comminata alla qualità più grave aumentandola per altro secondo la massima stabilita nell' articolo 35.

483. Si considera casa abitata ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, ed altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, che senza essere abitati sono però destinati all' abitazione, siccome pure si considera tale tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l' uso, e quand' anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

484. Si ha per luogo cinto e chiuso qualunque fondo circondato da fossa di larghezza di metri

due, da muri, da steccati o da cancelli di legname o di ferro, o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione o la vetustà dei medesimi, e quand' anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti.

485. §. 1. La rottura è esterna od interna.

§. 2. È rottura esterna ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto, o chiuso, od in appartamento od alloggio particolare.

486. È rottura interna quella che è fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi indicati nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre e nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inserienti a custodire le robe.

487. È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sovraindicati, i quali non possano aprirsi senza rottura, benchè questa sia poi fatta fuori del luogo del commesso furto.

488. La rottura cadente soltanto sopra la cosa rubata, o sopra quella che la teneva obbligata, non rende il furto qualificato.

489. §. 1. Si considera scalata nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edificio qualunque, od in luoghi cinti e

chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo, o discendendo muri, porte, tetti, finestre, e qualunque altra chiusura del genere di quelle che sono contemplate nell' articolo 484, di altezza di metri due.

§. 2. È circostanza aggravante al pari della scalata, l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdursi.

490. Sotto nome di chiavi false menzionate nell' articolo 479, §. 2. sono compresi gli uncini, i grimaldelli ed altri simili strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate, contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che o non siano state destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate siano state perdute dal padrone o siano state sottratte al medesimo con furto, con frode o con artificio.

491. §. 1. Si avranno per luoghi sacri per l' oggetto della pena di cui nell' articolo 480, oltre le chiese e le cappelle pubbliche, anche i cimiteri, e le sagristie, ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla chiesa ed alla cappella appartenenti, a queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime.

§. 2. Per cose dedicate o destinate al culto, s'intenderanno i paramenti, i voti, le tovaglie, le candele ed i quadri degli altari, le campane, i candelieri, gl' incensieri, e gli ori od argenti, e il denaro delle elemosine.

§. 3. Sono sacre le cose consacrate per servire al culto divino.



**TITOLO QUARANTESIMOPRIMO.****DEL FURTO SEMPLICE.**

492. §. 1. Il furto, che non è accompagnato da alcuna delle circostanze menzionate nel Titolo precedente, è furto semplice: e si punisce,

§. 2. Dalle lire dieci alle lire cinquanta colla carcere da sei ad otto mesi;

§. 3. Dalle lire cinquanta alle cento colla carcere da otto mesi ad un anno;

§. 4. Dalle lire cento alle duecento colla carcere da uno a tre anni;

§. 5. Dalle lire duecento alle trecento colla carcere da tre a cinque anni;

§. 6. Dalle lire trecento alle quattrocento coi lavori forzati da tre a cinque anni;

§. 7. Dalle lire quattrocento alle cinquecento coi lavori forzati da cinque a sette anni;

§. 8. Dalle lire cinquecento alle mille coi lavori forzati da sette a quindici anni;

§. 9. Dalle lire mille alle mille e cinquecento coi lavori forzati da quindici a venti anni;

§. 10. Dalle lire mille e cinquecento a qualunque maggior somma coll'ergastolo a tempo non mai minore di anni quindici.

**TITOLO QUARANTESIMOSECONDO.****DELLE TRUFFE, DELLO STELLIONATO,  
E DI ALTRE SPECIE DI FRODE.**

493. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per fare nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si farà rilasciare o consegnare fondi, mobili od obbligazioni, ordini, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito beni altrui, sarà punito col carcere da uno a tre anni, e con multa non minore di lire cento estendibile, secondo la gravezza dei casi, a lire due mila, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

494. Colla stessa pena della truffa sarà punito il reo di stellionato.

495. §. 1. È reo di stellionato chi vende a due persone lo stesso immobile con diversi contratti;

§. 2. Chi ipotecando i beni anche proprj li asserisce liberi da ogni ipoteca, o dichiara le ipoteche minori di quello che sono in realtà;

§. 3. Chi dolosamente venderà, permuterà, darà in pagamento od ipoteca la cosa immobile altrui come se fosse sua;

§. 4. Chi è dichiarato tale dalla legge civile.

496. §. 1. Il delitto di stellionato è di mera azione privata.

§. 2. Essa rimarrà estinta qualora la parte lesa sia stata pienamente indennizzata prima che ne sia proposta la querela.

497. §. 1. Chi sopra un foglio bianco affidatogli munito di sottoscrizione scriverà, o farà scrivere dolosamente un' obbligazione, una quietanza, o qualunque altro atto che possa pregiudicare nell' interesse o nella persona chi avrà sottoscritto, sarà punito colla pena fissata nell' articolo 493.

§. 2. Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

498. §. 1. Chiunque, abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, o figlio di famiglia soggetto a patria podestà, gli farà sottoscrivere la confessione di un debito, di una quietanza o qualunque altra obbligazione a suo carico per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estendibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

499. Chiunque consumerà, dissiperà, alienerà od in qualsiasi modo convertirà in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll' obbligo di restituirle, di presentarle o di farne uso, od impiego determinato, quando si tratti di un

valore superiore a lire dieci sarà punito colle pene rispettivamente prescritte nell' articolo 492, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nei Titoli IX e XX.

500. Quando nei reati, dei quali è menzione negli articoli 493, 497, 498, l' importare della cosa o dell' obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento, la pena sarà l' espressa nell' articolo 475, nella parte che riguarda il valore dalle lire cinquecento a somma maggiore.

501. §. 1. Chiunque, dopo avere prodotto in una controversia giudiziaria qualche documento o altro scritto, lo trafugherà in qualsiasi modo, sarà punito con multa non minore di lire cinquanta estendibile a lire trecento.

§. 2. Questa pena sarà pronunziata dal Tribunale che giudicherà della controversia.

## DISPOSIZIONI

### RELATIVE AI TRE TITOLI PRECEDENTI.

502. §. 1. Non avrà luogo l' azione penale, ove non siavi formale querela, per le sottrazioni contemplate nei tre precedenti Titoli, che saranno commesse dal marito a danno della moglie, o da questa a danno del marito, dal conjuge vedovo per rispetto ai beni che appartenevano al conjuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti, dai genitori od ascendenti a danno dei figli o di altri discendenti,

dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, siccome neppure tra fratelli od affini nello stesso grado quando questi convivano assieme.

§. 2. Restano però eccettuati i furti violenti pei quali avranno luogo le pene superiormente stabilite.

§. 3. Qualunque altra persona, che avrà avuta parte nelle sottrazioni suddette, sarà punita secondo le disposizioni della legge.

503. Quando nei reati il valore del danno entra a misurare la pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato nell'atto del reato.

504. §. 1. Quando collo stesso reato sia stato danneggiato un estraneo ed una delle persone indicate nell'articolo 502, se questa non avrà data formale querela, la misura del danno per l'applicazione della pena si desume da quello che è stato cagionato all'estraneo.

§. 2. Ma se sarà data querela dalle predette persone, sarà calcolato anche il danno recato alle medesime.

505. §. 1. Coloro che, previo qualche trattato od intelligenza cogli autori dei reati contemplati nei tre precedenti Titoli, ricetteranno o compreranno o s'intrometteranno per far vendere le cose depredate, rubate, truffate e simili, saranno puniti come complici degli stessi reati.

§. 2. Coloro poi, che senza precedente trattato od intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte cose depre-

date, rubate, truffate e simili, o si saranno introdotti per farle vendere, saranno puniti colla pena del furto semplice.

506. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al caso che siano ricettate, comprate, trafficate, come sopra, in questi Stati le cose depredate, rubate e simili in uno Stato estero.

507. I compratori, o quelli che in buona fede ritengono cose depredate, rubate, truffate e simili, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti a denunciarle al Giudice sotto pena del quadruplo.

508. Qualora non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo precedente, e venga a scoprirsi che le cose non denunciate erano state rubate, e vi concorra qualche altro indizio aggravante, colui, che non fece la denuncia, si avrà per detentore doloso, e sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

509. §. 1. Chiunque contraffarà od altererà chiavi sarà punito colla pena del carcere per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno, salvo le pene maggiori in caso di complicità nei reati.

§. 2. Nelle medesime pene incorrerà chiunque fabbricherà grimaldelli, salvo i fabbri ferrai per l'uso della loro professione.

510. È vietato ai fabbri ferrai, ed altri artefici, di vendere a chicchessia grimaldelli, o fabbricare pei figliuoli di famiglia, o pei domestici, o per qualunque persona incognita o sospetta, chiavi di veruna sorta sopra stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle ai

medesimi sotto pena del carcere come all' articolo 509 §. 1, e del risarcimento dei danni che ne fossero derivati.

511. Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo ogniqualevolta prima di aprire usci, porte, scrigni o simili, sull' allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate che quegli che ne avrà loro fatta la richiesta sia il padrone od il capo di casa o persona di buon nome.

512. Chiunque sarà colto con false chiavi in dosso, alterate o contraffatte o con grimaldelli o altri istrumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

### TITOLO QUARANTESIMOTERZO.

#### DELL' USURA E DEGLI ALTRI CONTRATTI ILLECITI.

513. Qualunque creditore per titolo d' impiego di denaro, che avrà esatto, sotto qualsivoglia denominazione o pretesto, un interesse eccedente la misura permessa dalla legge, o che stando anche nella misura permessa, avrà indotto il suo debitore ad anticiparne le rate fuori della legittima scadenza, sarà punito con una multa corrispondente al triplo della somma riscossa.

514. §. 1. L' impiego di denaro simulato in tutto o in parte con dare apparenza di somministrazione in contanti effettivi al costo di cose mobili, derrate, o merci qualunque, sarà punito nel creditore con

una multa corrispondente al triplo del costo suddetto, oltre la nullità del contratto a termini dell' articolo 1727 del Codice Civile.

§. 2. Se poi nell' impiego di denaro formato in tutto o in parte del prezzo di cose mobili, merci o derrate come sopra, non è intervenuta simulazione, ma per altro non sono state osservate le disposizioni dell' articolo 1726 del Codice Civile, il creditore sarà punito con multa calcolata dal quarto all' intero del pattuito prezzo delle cose suddette secondo le circostanze, anche quando nel contratto non fosse intervenuta alcuna stipulazione di frutto; salvo sempre il disposto dall' articolo 1730 del Codice Civile, sotto cui s' intendono comprese anche le contrattazioni di bestiami, derrate, e prodotti rurali, dipendenti dai bisogni dell' agricoltura secondo gli usi e le pratiche de' varj paesi.

515. In caso di recidiva, oltre le multe comminate negli articoli 513 e 514, il reo sarà punito colla carcere estendibile a due anni.

516. §. 1. Incorrerà nelle pene minacciate negli articoli 514 §. 2 e 515 chi farà impiego di denaro, quand' anche si uniformi alle disposizioni del succitato articolo 1726 se in qualunque modo per se o per interposta persona, riacquisterà le cose stesse, o parte delle medesime, per un prezzo minore.

§. 2. Avrà pur luogo la disposizione degli articoli succitati alloraquando la roba venduta sarà di preventiva scienza ed intelligenza del venditore rivenduta ad alcun altro per un prezzo minore di un quinto di quello pel quale fosse stata data al primo compratore.

517. In ogni caso degli articoli precedenti sarà dichiarata la nullità del contratto a solo pregiudizio del delinquente, a termini e per gli effetti dell'articolo 1728 del Codice Civile.

518. La vendita di un immobile col patto della ricupera e colla locazione, ovvero con concessione a livello fatta al venditore contemporaneamente, o anche successivamente ma per accordo precedente, siccome naturalmente sospetta di frode, si dichiara nulla, e il compratore sarà punito a termini dell'articolo 513 ogni qualvolta non consti dal contratto per regolare giurata stima di periti che il prezzo è giusto, e che la pensione d'affitto, o il canone, con tutti gli oneri che vi siano, non oltrepassano la misura dell'interesse permesso dalla legge nell'impiego del denaro.

519. Le pene comminate in questo Titolo saranno applicate anche ai sensali, mediatori e complici de' predetti contratti; ferma rimanendo inoltre pei Notaj la disposizione dell'articolo 1731 del Codice Civile.

### TITOLO QUARANTESIMOQUARTO.

#### DELL' INCENDIO, E DI ALTRI MODI DI DISTRUZIONE.

520. Chiunque dolosamente appiccherà il fuoco a pubbliche Chiese, a Palazzi Reali, ovvero ad edificj che servono a pubbliche unioni e durante il tempo delle medesime, sia che questi edificj appartengano all'autore dell'incendio, sia che non gli appartengano, sarà punito colla morte.

521. §. 1. Colla pena di morte sarà egualmente punito chiunque dolosamente appiccherà il fuoco a case, fabbriche, bastimenti, magazzini, navi, porti, mulini natanti, od a barche da trasporto lungo i fiumi, e generalmente a qualunque altro edificio, semprechè tali edificj od oggetti siano abitati o servano di abitazione, sia che i medesimi appartengano all'autore dell'incendio, sia che non gli appartengano,

§. 2. La pena sarà dell'ergastolo a vita qualora nei casi 'previsti in quest'articolo concorrano cumulativamente le due seguenti circostanze:

a) Che nessuna persona sia perita, o rimasta gravemente offesa;

b) Che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'oggetto al quale appiccò il fuoco fosse attualmente abitato.

522. §. 1. Chiunque dolosamente appiccherà il fuoco a case, fabbriche, bastimenti, magazzini, porti e ponti sui fiumi o torrenti, mulini natanti od altri edificj, che non sono abitati, nè servono all'abitazione, o ad edificj che servono a pubbliche unioni, fuori del tempo di esse, se tali oggetti non gli appartengano, sarà punito colla pena dell'ergastolo a vita.

§. 2. Se poi tali oggetti sono proprj dell'autore dell'incendio, ove questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri, sarà punito con tre anni di carcere sino alle lire cento di danno dato. Questa pena si aumenterà d'un anno ogni cento lire sino al massimo della pena del carcere. Eccedendo il danno la somma di lire quattro cen-

to, e non arrivando alle lire settecento, il colpevole sarà punito coi lavori forzati da sette anni a dieci. Oltre detta somma potrà portarsi la pena stessa sino al massimo accrescendola d'un anno ogni cento lire di danno.

523. Chiunque dolosamente appiccherà il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare od a barchette sopra i fiumi o torrenti, a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi o ad altre utili produzioni, a selve, boschi cedui o di altro fusto, a biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai, fenili, quando tali oggetti siano d'altrui spettanza, sarà punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni se il danno non eccede lire trecento; se supera questa somma e sino alle lire cinquecento la pena sarà da dieci a venti anni. Eccedendo questa somma e sino alle lire mille si punirà coll'ergastolo da quindici a venti anni, calcolando un anno di aumento ogni cento lire. Per qualsiasi altra somma maggiore la pena sarà dell'ergastolo a vita.

524. Se gli oggetti saranno proprj dell'autore dell'incendio, ove questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri, sarà punito colle pene indicate nell'art. 522.

525. Chi dolosamente comunicherà l'incendio ad uno degli oggetti indicati negli articoli precedenti coll'appicare il fuoco ad oggetti di qualunque sorte di sua o di altrui spettanza, i quali fossero posti in modo da comunicare l'incendio, sarà punito con quella medesima pena, che a ter-

mini degli stessi articoli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli oggetti mentovati in detti articoli.

526. §. 1. In tutti i casi enunciati negli articoli 522, 523, 525, se per causa dell'incendio sia perita qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.

§. 2. Se la persona sia venuta a perire per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, egli sarà punito coll'ergastolo a vita, od anche a tempo quando la pena ordinaria comminata pel solo incendio non fosse maggiore.

527. Le pene stabilite negli articoli precedenti, colle distinzioni nei medesimi contenute, saranno pure applicate a quelli che per mezzo di una mina, o di altra esplosione qualunque avranno volontariamente distrutto alcuno degli oggetti in essi indicati.

528. §. 1. Sarà punito con multa estendibile a lire cento, salva sempre la rifazione dei danni e degli interessi verso le parti lese,

1. L'incendio delle altrui proprietà, mobili od immobili, cagionato dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei cammini, dei forni, delle fucine e simili;

2. O cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dalla legge, o dai regolamenti, dalle case, dagli edifizj, dalle foreste, da' boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di tutt'altro deposito di materie combustibili;

3. O cagionato da fuochi d'artificio accesi e lanciati con imprudenza o negligenza.

§. 2. Potranno anche i tribunali, secondo la gravezza della colpa, applicare pei delitti suddetti la pena del carcere.

### TITOLO QUARANTESIMOQUINTO.

#### DELLA SOMMERSIONE E DELLA INONDAZIONE.

529. §. 1. Chi dolosamente sommergerà bastimenti od altre navi, porti, barche, mulini o battelli, se vi è perita qualche persona, incorrerà nella pena di morte.

§. 2. Se una o più persone abbiano corso grave pericolo di morte, incorrerà nella pena dell'ergastolo a vita.

530. Quando nella sommersione non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 529, il colpevole sarà punito coi lavori forzati per tempo non mai minore di anni cinque, ed anche coll'ergastolo a tempo, secondo le circostanze.

531. §. 1. Se gli oggetti sommersi appartenevano al colpevole, e questi abbia colla loro sommersione arrecato volontariamente danno ad altri, sarà punito come segue:

§. 2. Se il danno è al di sotto di lire trecento, colla pena di carcere da uno a tre anni. Dalle lire trecento alle cinquecento, colla stessa pena da tre a cinque anni. Dalle lire cinquecento alle lire mille coi lavori forzati da cinque a dieci anni. Dalle lire mille a qualunque altra somma, coll'ergastolo a tempo non mai minore di anni sette. In ogni caso

l'aumento d'un anno di pena sarà regolato sopra lire cento.

532. §. 1. Chiunque distruggendo, rovesciando o rompendo argini, dighe o simili ripari di fiumi o di torrenti, cagionerà una inondazione di terreni per la quale sia perita qualche persona, sarà punito colla pena di morte.

§. 2. Se però la persona sia perita per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, egli sarà punito coll'ergastolo a vita.

§. 3. In ogni altro caso, la pena sarà dei lavori forzati per tempo non minore di anni sette.

533. Se la distruzione o rottura delle dighe, degli argini o di altri simili ripari sui fiumi e torrenti, di cui nell'articolo precedente, sia avvenuta per sola colpa, sarà inflitta la pena del carcere.

534. Per qualunque altro devastamento, rottura o guasto doloso d'argini, dighe, ponti o altri manufatti, anche di ragione privata, il colpevole sarà punito, trattandosi di manufatti, colla carcere da tre a cinque anni se il danno non eccede lire trecento: se si tratta di argini, dighe o ponti, coi lavori forzati da tre a cinque anni, non eccedendo il danno detta somma: se il danno supera lire trecento, ma non ecceda lire cinquecento, si applicherà indistintamente la pena dei lavori forzati da cinque a dieci anni. Nel caso che il danno sia dalle cinquecento alle mille lire, la pena sarà di detti lavori da dieci a venti anni. Superando le lire mille; il colpevole sarà punito coll'ergastolo da quindici a venti anni. La norma per l'aumento delle pene sarà quella che è determinata in fine dell'art. 531.

**TITOLO QUARANTESIMOSESTO.****DEL DANNO DATO.**

535. §. 1. Qualunque saccheggio, guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili commesso in unione o banda di persone e con violenza, sarà punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni, se il danno non eccede lire duecento: da questa somma alle lire mille coi lavori forzati da dodici a venti anni: dalle lire mille alle lire mille e cinquecento coll'ergastolo da quindici a venti anni. Se il danno sia maggiore, la pena sarà dell'ergastolo a vita.

§. 2. I capi o promotori avranno la pena d'un grado maggiore delle superiormente enunciate sino all'ergastolo a vita inclusivamente.

§. 3. Coloro, che proveranno di essere stati tratti per provocazioni e sollecitazioni a prendere parte a tale violenza saranno puniti con un grado minore delle pene stabilite nel §. 1.

§. 4. In tutti i casi l'aumento di un anno di pena sarà regolato sopra cento lire di danno.

536. Chi traslocherà o dolosamente rimuoverà termini od alberi di confine, sarà punito colla pena della carcere non minore di un anno.

537. §. 1. Coloro, che senza titolo alcuno cagioneranno volontariamente guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui, sia scorzando, o tagliando o distruggendo in tutto od in parte alberi, viti, siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, sia appianando o colmando fossi o canali, incorreranno nelle pene seguenti.

§. 2. Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per un tempo non minore di un anno.

§. 3. Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estendibile ad un anno.

§. 4. Alla pena del carcere si aggiungerà in ambedue i casi una multa, che non sarà minore della metà, nè maggiore del triplo del danno arrecato.

538. Colle pene stabilite nell'articolo precedente saranno puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa dolosamente arrecato tanto ad alcuno degli oggetti ivi menzionati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di spettanza altrui, e fuori dei casi già specialmente contemplati da questo Codice.

539. §. 1. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nei giardini pubblici, o passeggi, oltre la multa stabilita nei due precedenti articoli, la pena sarà del carcere di sei mesi, se il danno non eccede le lire cento, e non sarà minore di diciotto mesi qualora ecceda tale somma.

§. 2. Le stesse pene saranno applicate nei casi in cui i guasti e deterioramenti indicati negli articoli precedenti siano stati operati in odio di un pubblico funzionario, e per cagione della sua carica, o in odio di chi abbia deposto come testimone o perito in giudizio civile o criminale.

540. §. 1. Chi volontariamente e senza necessità ucciderà, ferirà, renderà inservibile, o deformerà cavalli od altre bestie grosse, capre, pecore, porci, sarà punito come segue:



§. 2. Se il delitto sarà commesso nei fabbricati, nei recinti, o nelle dipendenze o nei fondi, dei quali il padrone dell' animale ucciso o malconcio sia proprietario, fittajuolo o colono, la pena sarà della carcere da quattro mesi ad un anno;

§. 3. Se il delitto sarà commesso in luogo diverso da quelli indicati nel paragrafo precedente, la pena sarà della carcere da tre ad otto mesi.

541. §. 1. Sarà punito col carcere estendibile ad un anno e con multa sino a lire cinquecento

1. Chi senza titolo estrarrà o farà estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e la convertirà in qualunque uso;

2. Chi per tale oggetto romperà o farà rompere dighe, paratoje e simili manufatti esistenti lungo qualunque fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

3. Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere sopra tali acque;

4. Chi sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto o ne turberà il legittimo altrui possesso.

§. 2. Queste pene potranno anche essere inflitte separatamente.

## LIBRO TERZO.

### TITOLO UNICO.

#### DELLE PROVE.

542. Le prove si derivano

1. Dalla confessione dell' imputato;
2. Dal detto dei testimoni;
3. Dal concorso di sufficienti indizj.

543. La confessione dell' imputato fa piena prova allorchè sia pura e semplice, circostanziata e verificata.

544. La confessione si ha per verificata, quando nelle sue parti sostanziali di cosa, luogo, tempo, modo, qualità e persone è conforme a quanto si trovi cumulato in processo, sì in ordine alle prove generiche, che alle prove specifiche del confessato delitto.

545. Se l' imputato palesi altre circostanze o ignote, o non giustificate abbastanza in processo, devono queste ancora per quanto sia possibile verificarsi.

546. Se alcuna delle circostanze sostanziali rimanga esclusa, la confessione si ha come erronea, e non fa piena prova.

547. La revocazione della confessione ne debilita o distrugge la forza, secondo che le ragioni dedotte dall' imputato si trovino più o meno atte a convincerne la falsità od erroneità.

548. Ove l'imputato revochi la confessione senza addurre alcuna ragione che la dimostri erronea o falsa, ella rimane in tutta la sua forza, sempre che abbia i requisiti superiormente indicati.

549. Anche all'imputato confesso competono gli ordinarj mezzi di difesa.

550. La prova piena testimoniale si ha dalla deposizione di due testimoni maggiori d'ogni eccezione, i quali siansi trovati presenti all'esecuzione del delitto, e si rendano contesti sopra le circostanze sostanziali che lo riguardano.

551. §. 1. La qualità di forza pubblica non è circostanza per sè sola attenuante la fede de' testimonj.

§. 2. Non si avrà per eccezione rilevante contro il deposto delle Guardie di Polizia la sola loro qualità, quando siano più di tre, e depongano sopra cose spettanti al loro ufficio, o di fatti accaduti entro il recinto delle carceri.

552. Qualunque documento, scritto anche per mano dell'imputato, non eccede i confini della prova indiziaria di cui negli articoli seguenti.

553. La prova per indizj, anche all'oggetto di condannare alla pena ordinaria, risulta e si ha qualora gl'indizj siano indubitati, ossia escludano ogni possibile contrario.

554. Gl'indizj remoti, e molto maggiormente i prossimi, quando siano più e tendano allo stesso fine, si uniranno a far prova, ancorchè ciascheduno indizio non sia provato col mezzo di due testimoni.

555. Dalla incolpazione di tre correi può emergere la piena prova per indizj, anche per l'appli-

cazione dell'ultimo grado della pena, purchè nelle loro deposizioni concorrano i seguenti requisiti:

1. Che i correi non abbiano ottenuta la impunità, e siano confessi limpidamente contro sè stessi, in modo che la loro incolpazione non tenda a togliere o diminuire il proprio delitto rifondendolo in tutto o in parte sopra colui, che incolpano;

2. Che per le qualità dell'incolpato, verisimile si renda il loro detto;

3. Che l'incolpazione sia chiara e dettagliata nelle sue circostanze di cosa, luogo, tempo, modo e persone;

4. Che nessuna delle circostanze sostanziali resti esclusa dal processo, e tutte poi rimangano per quanto sia possibile verificate;

5. Che i deponenti correi non emergano nemici dell'imputato, nè siano altronde inabili a deporre in giudizio;

6. Che siano costanti nel loro detto.

La revocazione però della confessione avutasi dal correo o correi non le toglie la forza, se non concorrano i requisiti spiegati nell'articolo 547.